



**Agenzia provinciale per i pagamenti**

**Unità Tecnica e di Autorizzazione Premi**

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE  
DELLA  
DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO**

**CAMPAGNA 2023**

*Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)*

## SOMMARIO

1	PREMESSA.....	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2.1	Normativa comunitaria.....	3
2.2	Normativa nazionale.....	5
2.3	Normativa nazionale e circolari Agea.....	7
2.4	Normativa provinciale.....	10
3	COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO .....	10
3.1	Disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale.....	11
3.2	Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto.....	12
3.3	Superficie della consistenza territoriale dichiarata nel fascicolo aziendale.....	12
4	MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	14
4.1	Domanda in modalità geospaziale (DOMANDA GRAFICA).....	15
4.2	Sistema monitoraggio delle superfici.....	16
5	PIANO DI COLTIVAZIONE.....	18
6	FINALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2023.....	18
6.1	Domanda iniziale.....	19
6.1.2	Presentazione tardiva Domanda iniziale.....	19
6.2	Modifica della domanda iniziale, ritiro in tutto o in parte.....	19
6.2.1	Modifica della domanda iniziale, ritiro in tutto o in parte.....	19
6.3	Comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 7 comma 6 del Reg. UE 2022/1173.....	21
6.4	Comunicazione correzione e adeguamento errori palesi della domanda.....	21
6.5	Comunicazione di cause forza maggiore e circostanze eccezionali.....	22
6.6	Comunicazione (cessione di aziende).....	22
7	REQUISITI AMMISSIBILITA'.....	23
7.1	Agricoltore in attività.....	23
7.2	Mantenimento attività agricola minima ed esercizio attività agricola e non agricola.....	24
8	TIPO DI INTERVENTO SOTTOFORMA DI PAGAMENTI DIRETTI.....	24
8.1	Sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS).....	25
8.1.1	Attivazione dei diritti all'aiuto.....	26
8.1.2	Definizione di "ettaro ammissibile".....	27
8.1.3	Definizione di superficie agricola.....	27
8.1.4	Definizione di attività agricola.....	30
8.1.5	Trasferimento dei diritti all'aiuto.....	31
8.1.6	Domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale (DAR) .....	32
8.1.6.1	Definizione di Giovane Agricoltore.....	35
8.1.6.2	Definizione di Nuovo agricoltore.....	37
8.2	Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (CRISS).....	38
8.3	Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (CIS – YF).....	38
8.4	Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (Eco-schemi).....	40
8.4.1	Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale (Eco-schema 1).....	41
8.4.2	Pagamento per inerbimento delle colture arboree (Eco-schema 2).....	43
8.4.3	Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico (Ecoschema 3).....	44
8.4.4	Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (Eco-schema 4).....	45



8.4.5	Pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori (Eco-schema 5).....	47
8.5	Sostegno accoppiato al reddito.....	48
8.5.1	Sostegno accoppiato al reddito settore zootecnia.....	50
8.5.1.1	Sostegno accoppiato al reddito settore zootecnia – settore latte.....	50
8.5.1.2	Sostegno accoppiato al reddito settore zootecnia – settore carne bovina.....	51
8.5.1.3	Sostegno accoppiato al reddito settore zootecnia – settore carne ovi-caprina.....	52
8.5.2	Sostegno accoppiato al reddito per superficie.....	53
8.5.2.1	Sostegno accoppiato al reddito per superficie – frumento duro.....	53
8.5.2.2	Sostegno accoppiato al reddito per superficie – girasole e colza.....	53
8.5.2.3	Sostegno accoppiato al reddito per superficie – riso.....	54
8.5.2.3	Sostegno accoppiato al reddito per superficie – barbabietola da zucchero.....	54
8.5.2.4	Sostegno accoppiato al reddito per superficie – pomodoro da trasformazione.....	55
8.5.2.5	Sostegno accoppiato al reddito per superficie – olio di oliva secondo disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 151/2012.....	55
8.5.2.6	Sostegno accoppiato al reddito per superficie – agrumeti specializzati.....	56
8.5.2.7	Sostegno accoppiato al reddito per superficie – soia.....	56
8.5.2.8	Sostegno accoppiato al reddito per superficie – proteiche diverse dalla soia.....	57
8.6	Contributo agli strumenti per la gestione del rischio.....	57
9	USO DEL SUOLO.....	58
9.1	Dichiarazioni relative all’uso del suolo (variazione catastali).....	58
9.2	Esercizio attività agricola sui prati permanenti.....	59
10	CONDIZIONALITÀ.....	60
10.1	Condizionalità sociale.....	61
11	REQUISITI PER IL PAGAMENTO.....	62
11.1	Limiti minimi.....	62
11.2	Documentazione antimafia.....	62
12	MODALITA’ DI PAGAMENTO.....	63
13	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016).....	64
14	PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI.....	64
15	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	65
16	RINVIO.....	68



## **1 PREMESSA**

Il presente documento illustra e disciplina le modalità di presentazione della domanda unica di pagamento per la campagna 2023 che rappresenta l'atto amministrativo attraverso il quale gli agricoltori possono richiedere il pagamento degli aiuti diretti finanziati nell'ambito del Fondo FEAGA.

Quanto indicato nel presente documento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023, in applicazione di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2021/2115 che ha introdotto un nuovo quadro giuridico degli aiuti diretti nell'ambito della politica agricola comune, basato sulle scelte compiute dai singoli Stati membri nel proprio Piano Strategico Nazionale.

Infatti, il regolamento (UE) n. 2021/2115 ed il regolamento (UE) n. 2021/2116 e s.m.i. con i relativi regolamenti di esecuzione ed in riferimento a quanto descritto nel Piano strategico PAC italiano approvato con la decisione CCI: 2023IT06AFSP001 del 2 dicembre 2022 della Commissione (di seguito Piano strategico PAC o PSP), disciplinano le modalità di richiesta e pagamento degli aiuti diretti per il periodo di programmazione comunitaria 2023-2027.

Le procedure e le tempistiche disciplinate dalla presente "circolare" sono adottate in considerazione degli adempimenti, obblighi e tempistiche previste dalla regolamentazione UE per il pagamento dei contributi e la rendicontazione dei Fondi.

I tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti applicati in Italia sono quelli di seguito elencati:

- sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;
- sostegno accoppiato al reddito.

Al fine di poter percepire gli aiuti unionali nell'ambito di uno o più dei tipi di intervento sopra elencati è necessario che il soggetto richiedente l'aiuto rivesta la qualifica di "Agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 4 del DM n.0660087 del 23/12/2022 e s.m.i.

Il requisito di agricoltore in attività deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di pagamento e mantenuto fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto. Per "momento di presentazione della domanda" si intende la data di scadenza della presentazione della domanda prevista per l'anno campagna. Il mancato possesso del requisito al momento della presentazione della domanda di aiuto non può essere successivamente sanato con efficacia retroattiva.

La specifica di tale requisito è rimandata all'apposito paragrafo del presente documento.

## **2 RIFERIMENTI NORMATIVI**

### ***2.1 Normativa comunitaria***

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo



agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'unione;

Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;

Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022.



## ***2.2 Normativa nazionale***

DPR n. 503 del 1° dicembre 1999, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dal Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

Decreto Mipaaf n. 3860 di data 10 ottobre 2008 che ha riconosciuto l'Agenzia provinciale per i pagamenti (Appag) quale organismo pagatore per la Provincia Autonoma di Trento per la gestione delle spese Feaga e Feasr ed in particolare per i pagamenti riguardanti i regimi di aiuto previsti dal Programma di Sviluppo Rurale e dalla Domanda Unica;

D.lgs. 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

DM 30 dicembre 2022 n. 667236 recante disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234;

D.M n. 0147384 del 9 marzo 2023, recante disposizioni del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;

Decreto del 9 marzo 2023 n. 0147633 del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea: Modifica dell'allegato VI del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;

Decreto MASAF del 30 marzo 2023 n. 0185145: Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";



Decreto legislativo del 17 marzo 2023 n. 42 Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

### **Fascicolo Aziendale**

DM 12 gennaio 2015 n. 162, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativo alla "semplificazione della gestione della PAC";

D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120;

DM 1° marzo 2021 n. 99707 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

### **Domanda Unica**

DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;

DM 12 maggio 2023 n. 248477 – Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023;

DM 9 giugno 2023 n. 300209 – Ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2023.

### **Aiuti Accoppiati**

Decreto Ministeriale MIPAAF Prot. N.0006344 del 24/11/2016- Aiuto Accoppiato ai sensi DM 6513 del 18 novembre 2014, per i capi bovini macellati appartenenti ad allevamenti aderenti ai sistemi di qualità nazionale o regionale o ad altri sistemi di etichettatura facoltativa;

Decreto Ministeriale MIPAAFT n. 7839 del 9 agosto 2018 "Modifica del finanziamento del sostegno accoppiato, dall'anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino e vacche nutrici e all'incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro;

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 28 maggio 2021, n.0248981 - Disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle



superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorità competenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*: deroga al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018.

### **Certificazioni antimafia**

Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, testo coordinato con le modifiche della legge di conversione n. 132 del 1 dicembre 2018 – “Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relativamente alle disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis” - Certificato Antimafia, così come da ultimo modificato dal D.L. 31 dicembre 2020 n. 183;

Decreto-legge (art. 3 – Verifiche antimafia e protocolli di legalità) 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

l'art. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76), comma 1, lett c) del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;

Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.» che modifica degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

## ***2.3 Normativa nazionale e circolari Agea***

### **Fascicolo Aziendale**

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.120 del 1° marzo 2016 Riforma Politica Agricola Comune – Domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali – integrazioni e modifiche alla nota AGEA



prot. n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;

Circolare AGEA prot. n. 24014 del 21 marzo 2022 - Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/29013 Legge 241/90 e Lg 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale;

### **Domanda Unica**

Circolare AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023 – Disciplina relativa alla Domanda Unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 -requisiti e livello minimo di informazioni;

Circolare AGEA prot. n. 31370 del 28 aprile 2023 – Sostegno accoppiato al reddito - Disciplina a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell’ambito dei pagamenti diretti;

Circolare AGEA prot. n. 31369 del 28 aprile 2023 – Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) - Disciplina a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell’ambito dei pagamenti diretti;

Circolare AGEA prot. n. 35149 del 12 maggio 2023 – Giovane agricoltore - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell’ambito dei pagamenti diretti;

Circolare AGEA prot. n. 35478 del 12 maggio 2023 – Riserva nazionale per l’attribuzione dei titoli PAC - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115;

Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 36677 del 16 maggio 2023 - Disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento e precisazioni in merito al sostegno accoppiato - modificazioni e integrazioni alle circolari AGEA prot. n. 26882 del 12.04.23 e prot. n. 31370 del 28.04.23.

### **Certificazioni antimafia**

Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;



Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;

Circolare AGEA prot. 11440 del 18 febbraio 2021 - Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19;

Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21.

### **Titoli e Riserva Nazionale**

Circolare AGEA prot. n. 35478 del 12 maggio 2023 – Riserva nazionale per l'attribuzione dei titoli PAC - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115;

Circolare AGEA prot. n.20232 del 17.03.2023 - Aggiornamento del valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023-2027, a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115;

Circolare AGEA prot. n.25739 del 06.04.2023 - Aggiornamento del valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023-2027, a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115. Seguìto circolare AGEA prot. n. 20232 del 17 marzo 2023;

Circolare AGEA prot. n. 26880 del 12.04.2023 - Procedimenti di trasferimento titoli, pignoramento e pegni di titoli - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.

### **Giovane Agricoltore**

Circolare AGEA prot. n. 35149 del 12.05.2023 Giovane agricoltore – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti.

### **Agricoltore in attività**

Circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023- Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.

### **Aiuti Accoppiati**

Circolare AGEA prot. n. 31370 del 28 aprile 2023 – Sostegno accoppiato al reddito - Disciplina a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti;



Circolare AGEA prot. n. 29371 del 23 aprile 2021 - Reg. (UE) n. 2021/520 in materia di termini e procedure per la trasmissione di informazioni nella Banca dati nazionale (BDN) per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti da parte degli operatori.

## ***2.4 Normativa provinciale***

Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”;

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'articolo 57, che prevede l'istituzione dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG);

Deliberazione della G.P. n. 1122 del 19 ottobre 2018 - Individuazione delle superfici rientranti nelle pratiche locali di pascolamento (PLT) così come definite dal D.M. 26 febbraio 2015;

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1545 del 24 agosto 2019 avente ad oggetto: “Criteri integrativi della normativa statale a termini della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17, Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018- che inserisce l'art. 19 bis "Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato" nel Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) - decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl;

Deliberazione della Giunta Provinciale n.1015 di data 18 giugno 2021 avente ad oggetto: “Designazione di zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, per la provincia di Trento, ai sensi della revisione prevista dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.;

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 405 di data 18 marzo 2022 avente ad oggetto:”Disposizioni in materia di fascicolo aziendale relative alla individuazione grafica dell'azienda agricola e definizione dell'uso oggettivo delle unità produttive, in attuazione delle disposizioni del DM n. 162 del 12 gennaio 2015 e del decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120”.

## **3 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO**

Prima di presentare la domanda unica, l'agricoltore deve costituire, aggiornare e validare il fascicolo aziendale di cui ai decreti DM 12 gennaio 2015, n. 162 e DM 99707 del 1° marzo 2021.

L'articolo 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe delle aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale. La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui l'agricoltore



presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, gli agricoltori sono tenuti ad aggiornarlo prima della presentazione della domanda così come previsto dall'art.4 del DM 99707 del 1° marzo 2021.

Nell'ambito della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale, il beneficiario (società o impresa individuale iscritta nel registro imprese, oppure persona fisica) deve mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo ed aggiornato.

Qualsiasi altra comunicazione ufficiale tra l'OP e il beneficiario avverrà esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale; pertanto, il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Organismo Pagatore da qualsiasi obbligo e responsabilità di notifica.

**Competenza territoriale del Fascicolo Aziendale.** L'Organismo Pagatore competente per il fascicolo aziendale è di norma quello nel cui territorio ricade la sede legale dell'azienda o, nel caso di impresa individuale, la residenza del titolare del corrispondente Codice Univoco dell'Azienda Agricola (CUAA).

Un'azienda con una o più Unità Tecnico Economiche (UTE) localizzate in Regioni diverse può richiedere di costituire o trasferire il fascicolo aziendale presso un Organismo pagatore nel cui territorio ricade almeno una UTE. In tale situazione l'azienda deve inoltrare richiesta di costituzione e/o trasferimento di Fascicolo Aziendale all'Organismo Pagatore competente per sede legale, all'Organismo Pagatore prescelto nonché ad AGEA Coordinamento. Il trasferimento/costituzione del fascicolo aziendale deve essere perfezionato prima della presentazione della domanda.

**Costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale.** La costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio regionale che sono delegati dall'Organismo Pagatore alla tenuta ed alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale. L'agricoltore deve consegnare al CAA tutta la documentazione necessaria per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale. Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici elencati nel titolo III, capi II e IV del regolamento (UE) 2021/2115 e per gli interventi attuati nell'ambito dei piani strategici della PAC, l'art. 69 del Reg. (UE) n. 2021/2116 impone l'obbligo di adozione del modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

### ***3.1 Disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale***

In riferimento all'aggiornamento/costituzione della consistenza territoriale presente nel Fascicolo Aziendale, il DM 12 gennaio 2015 n 162 prevede espressamente che il richiedente debba comprovare la disponibilità effettiva dei fondi condotti presentando al CAA delegato idonei titoli di conduzione in corso di validità così come previsto nel Manuale del fascicolo aziendale dell'OP APPAG. Lo stesso manuale prevede che il CAA, in qualità di gestore del fascicolo, si assume la responsabilità dell'accertamento della regolarità formale dei titoli di



conduzione prodotti dal richiedente e registra nel Sistema Informativo tutte le informazioni inerenti al titolo di conduzione presentato.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti, così come previsto dal DM n. 660087 del 23/12/2022, sono da considerarsi superfici ammissibili a pagamento quelle superfici a disposizione dell'agricoltore alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III dello stesso Decreto Ministeriale.

Si precisa che le superfici senza un valido titolo di conduzione non potranno essere considerate ammissibili per il calcolo degli aiuti della Domanda Unica.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dei CAA è gratuita per l'agricoltore in quanto l'onere è sostenuto dall'Organismo Pagatore.

### ***3.2 Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto***

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della Domanda per l'anno 2023 devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile. Gli agricoltori che non abbiano perfezionato l'aggiornamento del fascicolo aziendale, sono tenuti alla consegna della documentazione mancante, nei termini che saranno stabiliti dalla Circolare di armonizzazione di AGEA Coordinamento.

**Le tipologie di titoli di conduzione ammissibili per dimostrare la disponibilità dei terreni sono quelle previste nell'allegato III del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.**

### ***3.3 Superficie della consistenza territoriale dichiarata nel fascicolo aziendale***

La costituzione di un "Fascicolo Grafico" è il presupposto per la georeferenziazione dei dati della scheda terreni del Fascicolo Aziendale. Attraverso il suddetto strumento è possibile predisporre un piano di coltivazione grafico partendo dall'individuazione grafica della consistenza territoriale del fascicolo aziendale e la localizzazione di tutte le informazioni stabili di dettaglio che caratterizzano la realtà dell'azienda.

Il **Fascicolo Grafico** è quindi composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG)**, nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte dal medesimo agricoltore, individuate in funzione delle superfici dichiarate nella sezione terreni del fascicolo aziendale;
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)**, nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi tipi di aiuto. Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari tipi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.



Si precisa che in fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nel Sistema di Identificazione delle parcelle agricole (SIPA) derivanti da precedenti controlli. Tali dati sono suscettibili di aggiornamenti, anche in tempi successivi alla predisposizione del PCG e/o della presentazione della domanda unica. L'aggiornamento delle parcelle agricole di riferimento avviene attraverso la fotointerpretazione di ortofoto aeree acquisite con cadenza periodica, oppure controlli in loco o controlli tramite il monitoraggio in continuo delle superfici derivanti dalle immagini acquisite dai satelliti Sentinel del progetto Terra Copernicus. L'aggiornamento delle informazioni di copertura/uso del suolo ha come obiettivo quello di individuare i cambiamenti intervenuti nel territorio agricolo e correggere gli eventuali errori presenti nel SIPA sia riguardo all'estensione delle superfici che alla loro classificazione.

Pertanto, il beneficiario è tenuto a rilevare la presenza di informazioni nel SIPA non coerenti con la reale situazione di uso del suolo al momento della compilazione del PCG in merito all'estensione delle superfici e/o alla loro classificazione. In tal caso, per non incorrere in riduzioni e sanzioni, lo stesso beneficiario è tenuto a richiedere la correzione o la modifica dei dati non coerenti.

#### **Uso oggettivo del suolo:**

Con decreto legge del 16 luglio 2020 n.76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120 all'art. 43 si definisce un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014.

Tale sistema è basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali, che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geospaziali, ai fini dell'aggiornamento o costituzione dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del nuovo sistema di identificazione della parcella agricola.

In attuazione del Decreto legge n. 76/2020, la Giunta Provinciale, con deliberazione numero 405 del 18 marzo 2022, ha definito come uso oggettivo del suolo, le superfici agricole coltivate dall'azienda agricola che, in ragione della qualità della mappa catastale e della precisione del suo posizionamento sull'orto-foto a livello di sistema informativo geografico, ricadono su porzioni di particelle catastali per le quali l'azienda non ha idonei titoli di conduzione ma risultano attigue a quelle condotte.

Per una corretta gestione di tali situazioni si rende quindi necessario introdurre anche in Provincia di Trento, quanto già definito a livello nazionale da circolari Agea prot. n. ACIU.2016.120 del 1 marzo 2016 e prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017, e cioè la possibilità di dichiarare nel fascicolo aziendale, con l'indicazione di "uso oggettivo", le porzioni di particelle attigue alla propria isola aziendale caratterizzate da una reale continuità colturale e non



dichiarate da altro agricoltore, derivanti da una non perfetta sovrapposizione dell'appezzamento in ortofoto con la corrispondente particella catastale.

In coerenza con quanto disposto da AGEA coordinamento nelle circolari prot. n. ACIU.2016.120 del 1 marzo 2016 e prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017, con determinazione del Dirigente di Appag n. 6 di data 26 gennaio 2023 sono state approvate le linee guida sull'utilizzo oggettivo del suolo e la contestuale variazione e aggiornamento della tabella c) "documenti relativi alla titolarità dei terreni" del manuale del fascicolo aziendale di APPAG.

L'uso oggettivo del suolo può essere indicato solo se ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- a) esclusivamente su superfici contigue all'isola aziendale;
- b) non dichiarate da un altro agricoltore;
- c) con occupazione del suolo analoga alla copertura vegetale della superficie ad essa contigua.
- d) il riposizionamento dei confini dell'isola aziendale può generare variazioni di superficie sia in aggiunta sia in diminuzione rispetto all'isola originaria; la superficie dell'isola riposizionata non può superare quella dell'isola originaria a meno di una tolleranza del 2% (o al massimo 1 ettaro). In altre parole la superficie massima dichiarabile come uso oggettivo del suolo compensando le aree escluse dall'isola originaria, non può essere superiore al 2% (o a 1 ettaro) della superficie della stessa.

#### **4 MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le aziende agricole di competenza dell'Organismo Pagatore APPAG presentano la domanda unica relativa ai pagamenti diretti esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informativo Integrato Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento.

La domanda viene presentata:

- a) tramite il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) a cui è stato conferito il mandato per la tenuta del fascicolo aziendale, previo conferimento di delega;
- b) direttamente, sul sito <https://a4g.provincia.tn.it/...>, il cui accesso è consentito con , *SPID*, *CIE*, *CPS/CNS*;
- b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate;
- c) documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilità, condizioni e altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda;
- d) informazioni pertinenti per la condizionalità;
- e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda di aiuto. Relativamente agli interventi basati sugli animali richiesti dall'allevatore in domanda unica, le informazioni relative ai capi sono desunte dalla banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN). Tutti gli animali del beneficiario rilevanti per un intervento sono così considerati come inclusi in domanda e potenzialmente ammissibili. Nel caso di informazioni non corrette nella BDN, l'allevatore deve provvedere per la loro correzione entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2022/1173, la domanda unica contiene almeno gli elementi di seguito elencati e l'informazione agli interessati, ai sensi



dell'articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, circa la possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725:

- a) identità del beneficiario, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo al quale partecipano, quale definito all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come stabilito dall'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116 e per il quale sono fornite le informazioni minime stabilite dall'articolo 44 del regolamento (UE) 2022/128;
- b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate;
- c) documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilità, condizioni e altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda;
- d) informazioni pertinenti per la condizionalità;
- e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda di aiuto.

Relativamente agli interventi basati sugli animali richiesti dall'allevatore in domanda unica, le informazioni relative ai capi sono desunte dalla banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN). Tutti gli animali del beneficiario rilevanti per un intervento sono così considerati come inclusi in domanda e potenzialmente ammissibili. Nel caso di informazioni non corrette nella BDN, l'allevatore deve provvedere per la loro correzione entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.

#### ***4.1 Domanda in modalità geospaziale (DOMANDA GRAFICA)***

La domanda unica per i pagamenti diretti, relativamente agli **interventi a superficie**, è presentata attraverso il **modulo di domanda geospaziale (Domanda Grafica) precompilato** di cui all'articolo 5 regolamento (UE) 2022/1173, fornito dall'organismo pagatore competente, con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale.

Fatto salvo il contenuto della domanda unica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2022/1173, la domanda geospaziale contiene almeno le informazioni seguenti:

- l'identificazione univoca delle parcelle agricole dell'azienda;
- il delineamento chiaro della superficie dichiarata per l'ottenimento di un aiuto nell'ambito di ciascun intervento sulle parcelle agricole in particolare se la superficie dichiarata è inferiore alla superficie totale della parcella agricola;
- la tipologia, l'ubicazione e, ove pertinente, le dimensioni degli elementi caratteristici del paesaggio pertinenti ai fini della condizionalità o degli interventi;
- la coltura presente sulle parcelle agricole;
- l'identificazione dei diritti all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione contemplato all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2116 ai fini del sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- per le superfici utilizzate per la produzione di canapa, la varietà delle sementi utilizzata, un'indicazione delle quantità di sementi utilizzate, espressa in chilogrammi per ettaro, e le



etichette ufficiali usate per gli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio.

**La dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari (art. 11, paragrafo 9 del DM n.660087 del 23/12/2022).**

Sulla base del **Fascicolo Grafico** (CG e PCG) è possibile generare la “**Domanda Grafica**” precompilata con le parcelle agricole dell’azienda associate ai diversi interventi ammissibili a premio.

**Il richiedente integra, accetta o modifica le informazioni contenute nel modulo precompilato e, in ogni caso, resta responsabile della domanda unica e della correttezza delle informazioni trasmesse anche in caso di accettazione del modulo precompilato.**

Relativamente agli interventi a capo richiesti dal beneficiario nella domanda basata sugli animali, le informazioni sulla consistenza zootecnica sono desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo, presenti nel fascicolo aziendale. È cura del beneficiario, prima della presentazione della domanda, allineare le informazioni del fascicolo aziendale, relative alla propria consistenza zootecnica, con le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN).

Il beneficiario deve presentare una sola domanda unica di pagamento anche se riferita a più UTE (Unità Tecnico Economiche).

La domanda unica deve essere firmata digitalmente dall’agricoltore richiedente a pena di inammissibilità, costituendo la sottoscrizione un elemento essenziale anche ai fini dell’univocità dell’imputazione della domanda all’agricoltore.

La presentazione della domanda entro i termini stabiliti è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva presentazione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità dell’Organismo Pagatore APPAG ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, e quindi per qualsivoglia motivo, la domanda non sia presentata entro i termini stabiliti.

## ***4.2 Sistema monitoraggio delle superfici***

Il regolamento (UE) 2021/2116 ha introdotto il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) come elemento obbligatorio del sistema integrato di gestione e controllo.

Il sistema di monitoraggio delle superfici è una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione di alcuni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi, controllati tramite valutazione di dati e indici vegetazionali derivanti dalle immagini acquisite dai satelliti Sentinel del progetto Terra Copernicus. Tale sistema viene utilizzato a partire dal 1° gennaio 2023 per la verifica degli interventi basati sulle superfici richiesti in domande di aiuto. Tramite il trattamento automatizzato dei dati raccolti nel tempo dai satelliti Sentinel di Copernicus è possibile osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sugli ettari oggetto di domanda dichiarati sui seguenti interventi:

- PD 01 – BISS – Sostegno al reddito di base per la sostenibilità
- PD 06 – CIS (01) – sostegno accoppiato al Frumento duro



- PD 06 – CIS (02) – sostegno accoppiato al Riso
- PD 06 – CIS (03) - sostegno accoppiato Barbabietola da zucchero
- PD 06 – CIS (04) - sostegno accoppiato Pomodoro da trasformazione
- PD 06 – CIS (05) – sostegno accoppiato Oleaginose
- PD 06 – CIS (08) – sostegno accoppiato Colture proteiche – Soia
- PD 06 – CIS (09) - sostegno accoppiato Colture proteiche - Leguminose eccetto soia
- PD 03 – CIS YF – Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
- PD 02 – CRISS – Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

La procedura del monitoraggio in modo continuo e sistematico sulle superfici oggetto di aiuto viene attivata per ciascun richiedente con l'aggiornamento del fascicolo aziendale e la compilazione della relativa domanda geospaziale e si conclude al termine della stagione colturale dichiarata per ciascuna coltura e in ogni caso con il limite del 15 novembre della campagna agraria di riferimento.

A seguito della presentazione della domanda, gli appezzamenti dichiarati verranno classificati in base alla risposta dei diversi indicatori utilizzati basati su una combinazione di dati derivanti dai satelliti Sentinel-1 e Sentinel-2. Nello specifico gli indicatori (markers e curve di riflettanza) permettono di verificare, per ogni appezzamento contenuto in una parcella agricola, la presenza di aratura, semina, crescita regolare della coltura, raccolta/sfalcio, vegetazione, conferma di una firma spettrale coerente con la coltura dichiarata.

Si precisa che la valutazione degli indicatori per la conferma della presenza di un'attività agricola o per accertare la coerenza della firma spettrale presuppone la presentazione di un Piano Colturale Grafico veritiero sia per quanto riguarda i codici utilizzo dichiarati che per l'estensione grafica delle colture praticate.

I processi di valutazione della coerenza dichiarativa operano su due livelli: appezzamento e linea di intervento associato.

Per ogni livello si effettua una classificazione dei valori riscontrati negli indicatori (non presente/presente/dubbio/non analizzabile/non ancora analizzato) tramite un sistema di colori. Le possibili classificazioni di colori per il livello appezzamento sono rappresentate da "bandierine" che possono assumere i seguenti colori:

- Bianco = appezzamento non valutato;
- Verde= appezzamento valutato e confermato come conforme- esito conclusivo;
- Rosso = appezzamento valutato e confermato come non conforme- esito conclusivo;
- Giallo= appezzamento valutato, ma le prove sono insufficienti per confermare con certezza la conformità o la non conformità della dichiarazione - esito non conclusivo.

Alle aziende con almeno un appezzamento con esito non conclusivo o esito conclusivo non conforme (con una bandierina gialla e/o rossa) verrà comunicato l'esito derivante dal monitoraggio satellitare relativamente alla domanda geospaziale presentata. Tale comunicazione è da intendersi come semplice avviso, in quanto, la pubblicazione degli esiti nella sezione dedicata al procedimento di domanda assolve già all'obbligo di notifica ai sensi dell'art 3 bis del D.lgs. 241/1990. e l'equivalente art. della L.P. 23/92.

Gli esiti non conclusivi (bandierine gialle) verranno ricalcolati e aggiornati con cadenza periodica sulla base delle nuove informazioni derivanti dalla valutazione dei dati satellitari successivi alla prima pubblicazione.



Il beneficiario, in presenza di almeno un appezzamento con esito conclusivo non conforme (bandierina rossa) o esito non conclusivo (bandierina gialla), potrà di propria iniziativa:

**presentare una Domanda di modifica o ritiro ai sensi del Reg. (UE) n. 1173/2022 art 7 comma 1 lettera a) entro i termini stabiliti;**

- non effettuare modifiche alla domanda accettando l'esito di non conformità;
- acquisire e conservare adeguata documentazione fotografica geolocalizzata scattata nel periodo di coltivazione in attesa dell'esito definitivo del processo di monitoraggio allo scopo di dimostrare la coltura effettivamente praticata. Tale documentazione potrà anche esser richiesta (insieme ad altra eventualmente probante) dall'OP in fase di valutazione degli esiti incerti (bandierine gialle).

Al termine della stagione di rilevazione, gli esiti non conclusivi (bandierine gialle) potranno essere soggette a "follow-up". In questo caso l'Organismo Pagatore richiederà al beneficiario documentazione integrativa (foto georeferenziate e altra documentazione probante in merito alla coltura dichiarata) al fine di concludere la valutazione dei casi dubbi con l'attribuzione di una non conformità o di una conformità.

Le superfici verificate con le procedure previste con il sistema di monitoraggio (AMS) saranno comunque sottoposte agli ulteriori controlli amministrativi necessari a determinare l'ammissibilità al pagamento.

Per ulteriori specifiche relative al monitoraggio delle superfici, alle tempistiche, alle modalità di contestazione ed altro, si rimanda a successive circolari di AGEA Coordinamento e manuali dell'Organismo Pagatore APPAG.

## **5 PIANO DI COLTIVAZIONE**

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale contenuto del piano di coltivazione grafico (PCG).

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse climatico, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione relativa all'uso del suolo dichiarato e rilevato nell'anno precedente.

Inoltre, così come riportato nella sezione 7.3.1 "SIGC – Sistema integrato di gestione e di controllo" del PSP, l'azienda nell'ambito della definizione del Piano Colturale Grafico dispone di tutti i layer grafici, necessari a specializzare ciascuna parcella.

## **6 FINALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2023**

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'Organismo pagatore APPAG presentano le domande uniche 2023 secondo le modalità di seguito indicate.

Il DM 12.05.2023 n. 248477 ed il successivo DM 09.06.2023 n. 300209 hanno modificato, **per la campagna 2023**, i termini di presentazione della domanda unica e delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di seguito indicati:



- interventi elencati nel titolo III, capo IV del Reg. (UE) n. 2021/2115 e citati all'art. 65, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2021/2116;
- interventi a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022.

Pertanto, in applicazione dei citati decreti, i termini previsti dalla circolare AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023 così come modificata dalla Circolare AGEA prot. n. 36677 del 16 maggio 2023, **per la sola campagna 2023**, sono così modificati:

### ***6.1 Domanda iniziale***

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DM 09.06.2023 n. 300209, il termine per la presentazione della domanda unica e per la presentazione delle domande di aiuto è fissato **al 30 giugno 2023**.

#### **6.1.2 Presentazione tardiva Domanda iniziale**

Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine stabilito **del 30 giugno 2023** dal nuovo DM prot. n. 300209 e, quindi, fino **al 25 luglio 2023**. In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza **del 30 giugno 2023** è decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Inoltre, in caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale per l'attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli già posseduti, il corrispettivo dei titoli o dell'aumento del valore dei titoli cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro la scadenza del 30 giugno 2023 è decurtato del 3% per ogni giorno di ritardo.

La domanda iniziale pervenuta **oltre il 25 luglio 2023** è irricevibile.

### ***6.2 Modifica della domanda iniziale, ritiro in tutto o in parte***

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 09.06.2023 n. 300209, possono essere presentate **entro il 25 luglio 2023** modifiche alle domande pervenute **entro il 30 giugno 2023**, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli titoli PAC, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale alla data del 15 maggio 2023 e non sono considerate tardive.

Le domande di modifica in questione pervenute **oltre il 25 luglio 2023**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.

#### ***6.2.1 Modifica della domanda iniziale, ritiro in tutto o in parte***

Le domande di modifica o di ritiro in tutto o in parte disciplinate dall'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, nonché dall'art. 11, comma 12, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e dall'art. 4 del DM 12.05.2023 n. 248477 che, pertanto, non ricadono nella casistica di cui al precedente punto 6.2 vengono fatte alle seguenti condizioni e nel rispetto delle tempistiche sotto riportate:



**Domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 2022/1173 - sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).** Ai sensi dell'art. 11 comma 12 lettera a) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, le domande di modifica/ritiro dei predetti interventi a superficie possono essere presentate prima del pagamento degli anticipi e comunque entro il **15 novembre 2023**.

Il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), è una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus, gestita da AGEA coordinamento, o altri dati di valore almeno equivalente.

Gli interventi sottoposti a AMS sono:

- il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibili;
- il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- il sostegno accoppiato al reddito relativi a:
  - frumento duro;
  - semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
  - riso;
  - barbabietola da zucchero;
  - pomodoro destinato alla trasformazione;
  - colture proteiche comprese le leguminose.

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 2022/1173 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi o aggiungere singole parcelle agricole, nel rispetto dei requisiti previsti dal regime di intervento dei pagamenti diretti e purché risultino già dichiarati nella domanda unica.

La domanda di modifica ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 2022/1173 sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

Non sono ammesse, tuttavia, modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco.

**Domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b) del Reg. (UE) n. 2022/1173 - interventi per gli animali concernenti bovini o ovini e caprini relativi al sostegno accoppiato.** Ai sensi dell'art. 11 comma 12 lettera b) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, le domande di modifica/ritiro degli interventi per le predette specie animali devono avere ad oggetto tutti gli animali della stessa specie registrati in BDN e possono essere presentate **entro il 31 dicembre 2023**.

**Domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 - interventi non soggetti a monitoraggio delle superfici.** Ai sensi dell'art. 11 comma 12 lettera c) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 per gli interventi relativi agli ecoschemi e al sostegno accoppiato al reddito olio d'oliva e agrumi, le domande di modifica/ritiro possono essere presentate **entro il 30 settembre 2023**.

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) 2022/1173 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi o aggiungere singole



parcelle agricole, nel rispetto dei requisiti previsti dal regime di pagamento diretto e purché risultino già dichiarati nella domanda unica.

La domanda di modifica ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

Non sono, tuttavia, ammesse modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione di svolgere un controllo in loco o qualora venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva, fatta salva la possibilità di eseguire modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco.

### ***6.3 Comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 7 comma 6 del Reg. UE 2022/1173***

È possibile presentare una comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 7 comma 6 del Reg. (UE) n. 2022/1173, a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'AGEA dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle anomalie riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.

Non sono tuttavia consentite modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili, rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere controlli in loco.

**Qualora la comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 7 comma 6 del Reg. (UE) n. 2022/1173 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.**

### ***6.4 Comunicazione correzione e adeguamento errori palesi della domanda***

Ai sensi dell'art. 11, comma 14, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, le domande di aiuto e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento e comunque entro il 30 settembre 2023, in caso di errori palesi riconosciuti dall'Organismo pagatore competente, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Gli errori palesi sono riconosciuti solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo della domanda di aiuto.

Gli agricoltori che intendono richiedere l'errore palese devono presentare specifica comunicazione con relativa documentazione probante tramite entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il **30 settembre 2023**. A seguito della richiesta, l'Organismo pagatore effettuerà un'istruttoria amministrativa finalizzata all'attenta verifica della documentazione e delle informazioni fornite dagli agricoltori e sulla base dell'esito dell'istruttoria autorizzerà o meno la correzione dell'errore palese.

L'eventuale domanda autorizzata di correzione dell'errore palese modifica integralmente la domanda presentata precedentemente.



I documenti giustificativi devono essere recapitati al seguente indirizzo PEC: **appag@pec.provincia.tn.it**. APPAG effettua un'istruttoria amministrativa finalizzata a verificare la documentazione e le informazioni fornite dagli agricoltori. Sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria di APPAG le domande possono essere modificate a seguito di riconoscimento di errore palese purché il produttore si attenga al numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e osservi le condizioni per l'attribuzione del pagamento unico per la superficie interessata.

### ***6.5 Comunicazione di cause forza maggiore e circostanze eccezionali***

Ai sensi dell'art.36 del DM n. 0660087 del 23/12/2022 e dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116, il beneficiario che non ha potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

La «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Gli agricoltori che intendono far valere la suddetta causa devono presentare specifica comunicazione con relativa documentazione probante entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il **30 settembre 2023**.

### ***6.6 Comunicazione (cessione di aziende)***

Ai sensi dell'art. 11, comma 11, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, in caso di trasferimento di azienda, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 2022/1173, si considera una sola domanda di aiuto per tale azienda nell'anno del trasferimento.

Se il trasferimento avviene dopo la scadenza di presentazione della domanda unica, il cedente deve darne comunicazione all'Organismo pagatore competente entro 15 giorni lavorativi e, comunque, non oltre il **30 settembre 2023**. In ogni caso, le comunicazioni riguardanti domande per cui l'Organismo pagatore ha autorizzato il pagamento anche sotto forma di anticipi sono irricevibili.



## 7 REQUISITI AMMISSIBILITA'

Per il pagamento della domanda unica 2023, le istruttorie devono concludersi entro il 31 maggio 2024.

### 7.1 Agricoltore in attività

L'art. 7, comma 2, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che i pagamenti diretti sono concessi agli agricoltori in attività. Tale requisito costituisce, pertanto, condizione di ammissibilità imprescindibile per l'ottenimento dei contributi richiesti con la domanda unica.

La qualifica di agricoltore in attività è stabilita dall'art. 4, paragrafo 5 del Reg. (UE) n.2021/2115, dall'art. 4 del DM del 23 dicembre 2022 n. 660087.

Sono considerati agricoltori in attività i soggetti che svolgono un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva", o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
- b) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- c) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, o, nel caso di indisponibilità, relativa all'ultimo anno disponibile, ma non oltre due anni fiscali precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione e di fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie;
- d) per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola e che risiedono in territori extradoganali, le disposizioni di cui alla lettera c) sono soddisfatte attraverso l'iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola.



Le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano agli agricoltori che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola che, in riferimento all'anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a 5.000 euro, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.

Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti relativamente all'anno precedente, il requisito è accertato moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda unica, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente, quest'ultimo stabilito dividendo il pertinente massimale annuale nazionale di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2021/2115 (o all'allegato II del regolamento (UE) 1307/2013) per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno.

Il requisito di "Agricoltore in attività" deve essere posseduto al momento della presentazione della relativa domanda di aiuto. Si precisa che per momento di presentazione della domanda si intende la data di scadenza della presentazione della domanda prevista per l'anno di campagna. Per la disciplina del requisito di "Agricoltore in attività" si rimanda alla circolare di Agea Coordinamento n. 12874 del 22/02/2023 e s.m.i.

## ***7.2 Mantenimento attività agricola minima ed esercizio attività agricola e non agricola***

All'articolo 3 comma 1 e 2 DM n.660087 del 23 dicembre 2022, come modificato e integrato dal DM 30 marzo 2023 n. 185145, vengono stabilite le regole che i beneficiari devono seguire per il mantenimento dell'attività agricola minima e per l'esercizio dell'attività agricola e non agricola.

## **8 TIPO DI INTERVENTO SOTTOFORMA DI PAGAMENTI DIRETTI**

I tipi di interventi sottoforma di pagamenti diretti previsti dall'art. 16 del Reg. (UE) 2021/2115 che possono essere richiesti in domanda unica per l'anno 2023 sono i seguenti:

**1. Sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS)** previsto dalla sottosezione II del Reg. (UE) 2021/2115

- Richiesta di attivazione dei diritti all'aiuto posseduti
- Accesso alla riserva nazionale

**2. Il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (CRISS)** ai sensi degli articoli 29 e 98 del Reg. (UE) 2021/2115 e dell'art. 14 del DM 23 dicembre 2022 n.6600873. **Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (CIS-YF)** previsto dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 2021/2115, applicato dal Capo II Sezione II art. 15 del DM 23 dicembre 2022 n.660087;



**4. Regimi per il clima l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi)**, previsti art. 31 del Reg. UE 2021/2115 e disciplinato dalla sezione 3 dal DM 23 dicembre 2022, n. 660087;

**5. Il sostegno accoppiato al reddito**, disciplinato dal capo II del DM del 23 dicembre 2022, n. 660087:

Accoppiati zootecnia:

- settore latte (art. 23)
- settore carne bovina (art. 24)
- settore ovi-caprino (art. 25)

Accoppiati a Superficie

- Settore frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) (art. 26);
- Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza (art. 27);
- Settore riso (art. 28);
- Settore barbabietola da zucchero (art. 29);
- Settore pomodoro da trasformazione (art. 30);
- Settore olio di oliva prodotto secondo i disciplinari di produzione ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 31);
- Sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati (art. 32);
- Sostegno accoppiato al reddito soia (art. 33);
- Sostegno accoppiato al reddito per le proteiche diverse dalla soia (art. 34).

### ***8.1 Sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS)***

Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile. Ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/2115, tale sostegno è concesso sulla base dei diritti all'aiuto. Il valore unitario di ciascun diritto è determinato, prima della convergenza, sommando al suo valore stabilito per l'anno di domanda 2022 il relativo pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) e rapportando la somma ottenuta al massimale finanziario per il sostegno di base per l'anno di domanda 2023. Il pagamento di inverdimento si riferisce al relativo regime e non all'effettivo importo pagato nell'anno di domanda 2022, pertanto, l'eventuale mancato pagamento o riduzione per l'anno di domanda 2022 non comporta una riduzione del valore dei diritti all'aiuto di cui al regolamento (UE) 2021/2115. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, a partire dall'anno di domanda 2023, il livello massimo per il valore unitario dei singoli diritti all'aiuto, è fissato a duemila euro. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/2115, entro l'anno di domanda 2026, tutti i diritti all'aiuto hanno un valore pari almeno all'85 per cento dell'importo unitario medio per il sostegno di base al



reddito, determinato dall'organismo di coordinamento sulla base del massimale per il sostegno di base al reddito stabilito per l'anno 2026 e degli ettari ammissibili associati ai diritti all'aiuto risultanti nel registro nazionale titoli.

Gli importi necessari a colmare la differenza tra il valore da raggiungere entro l'anno di domanda 2026 di cui al comma 4 e il valore unitario dei diritti all'aiuto, determinato ai sensi del comma 2, sono recuperati attraverso quattro fasi annuali di uguale valore. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, l'aumento del valore unitario dei diritti all'aiuto per conformarsi al comma 5 è finanziato con le risorse ricavate dall'applicazione del livello massimo di cui al comma 3 e dalla riduzione della differenza tra il valore unitario, determinato ai sensi dei commi 2 e 3, dei diritti all'aiuto il cui valore unitario si situa sopra la media e l'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115, la riduzione di cui al comma 6 non supera il 30%, fatti salvi comunque gli incrementi annuali, di cui al comma 5, necessari per raggiungere il valore minimo dei diritti all'aiuto di cui al comma 4.

Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, sia assunta la decisione di non concedere più il sostegno di base al reddito per la sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto, i diritti assegnati scadono il 31 dicembre dell'anno che precede quello a partire dal quale si applica tale decisione.

Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è concesso agli agricoltori in attività che detengono diritti all'aiuto assegnati in Italia, in proprietà o in affitto, al momento della loro attivazione.

Il beneficiario che rispetta il requisito di "Agricoltore in attività", deve chiedere nella domanda unica l'attivazione dei titoli PAC che detiene e può chiedere l'attivazione dei titoli da Riserva Nazionale se rispetta i requisiti previsti dall'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Il valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023 – 2027 è stato rideterminato in applicazione dell'art. 24 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e dell'art. 10 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087. L'aggiornamento del valore dei titoli è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2023 sulla base della procedura definita nella circolare di AGEA Coordinamento n. 20232 del 17.03.2023.

### **8.1.1 Attivazione dei diritti all'aiuto**

Ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è concesso agli agricoltori in attività che detengono diritti all'aiuto assegnati in Italia, in proprietà o in affitto, al momento della loro attivazione.

Per l'attivazione dei diritti all'aiuto detenuti l'agricoltore in attività dichiara in domanda unica un numero equivalente di ettari ammissibili a sua disposizione nel territorio nazionale alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di idoneo titolo di conduzione. Gli ettari dichiarati devono essere conformi alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) del DM n.660087 del 23/12/2022 nel corso dell'intero anno civile, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116. Nel caso di



cessione delle superfici utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto prima del 31 dicembre dell'anno di domanda, l'agricoltore cedente resta responsabile del mantenimento della suddetta conformità.

I diritti all'aiuto non attivati per un periodo di due anni sono riversati alla riserva nazionale, salvo cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

### **8.1.2 Definizione di “ettaro ammissibile”**

Ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, “ettaro ammissibile” comprende le superfici a disposizione dell'agricoltore alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III, del DM n.660087 del 23/12/2022, fermo restando che l'agricoltore è responsabile dell'utilizzo di tali superfici per l'intero anno di domanda. Rientrano nella definizione:

1) le superfici agricole di cui alla lettera d) dell'art. 3 del DM n. 660087 del 23/12/2022 che, durante l'anno per il quale è richiesto il sostegno, siano utilizzate per l'attività agricola o, se adibite anche ad attività non agricole, siano rispettate le condizioni elencate di seguito:

1.1) sia data preventiva comunicazione all'organismo pagatore di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2021/2116 (di seguito organismo pagatore) dell'attività non agricola che si intende svolgere sulla superficie;

1.2) l'attività non agricola non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;

1.3) non siano utilizzate strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;

1.4) sia assicurato il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali;

2) le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), trattini i), ii) e iii), del regolamento (UE) 2021/2115 soggette alla BCAA8, che rispettano i limiti dimensionali di cui all'Allegato IV del DM n.660087 del 23/12/2022 o agli impegni previsti in un regime per il clima e l'ambiente;

3) per la durata del pertinente impegno, le superfici che hanno dato luogo a diritti all'aiuto nel 2008 o nel 2015 e che sono stati oggetto di imboscamento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

4) i terreni utilizzati per la produzione di canapa sono ettari ammissibili se rispettano le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/126 e se il tenore di tetra-idrocannabinolo (THC) delle varietà coltivate non supera lo 0,3 per cento per due anni consecutivi. In caso di coltivazione della canapa mediante trapianto le superfici non sono riconosciute come ettaro ammissibile.

### **8.1.3 Definizione di superficie agricola**

La “**superficie agricola**” ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera d) del DM n.660087 del 23/12/2022 include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a **seminativo, colture permanenti e prato permanente**, così definite:



1) «**seminativo**»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono:

1.1) sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture foraggere;

1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) dell'art. 3 del DM n. 660087 del 23/12/2022;

2) «**colture permanenti**»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali, come di seguito definiti:

2.1) vivai: le seguenti superfici investite a piantine legnose destinate al trapianto, coltivate anche in contenitori, purché questi consentano l'interazione delle radici con il terreno sottostante:

2.1.1) vivai viticoli e viti madri di portainnesti;

2.1.2) vivai di alberi da frutto e piante da bacche;

2.1.3) vivai ornamentali;

2.1.4) vivai forestali commerciali, compresa la produzione degli alberi di Natale e sempre che sia assicurato lo sfalcio dell'erba tra gli alberi, con esclusione dei vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda;

2.1.5) vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (come piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;

2.2) bosco ceduo a rotazione rapida: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, con una densità di almeno 1.100 piante ad ettaro, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un turno di taglio non superiore ad otto anni. L'eventuale inclusione delle essenze arboree nell'elenco delle specie esotiche invasive, di cui al regolamento (UE) 1143/2014, determina l'inammissibilità della relativa superficie con effetto dall'anno di domanda successivo.

2.3) i sistemi agroforestali per le colture permanenti comprendono:



2.3.1) sistemi in cui, in consociazione alle colture permanenti, sono presenti specie arboree e arbustive di interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro e comunque in numero inferiore al numero di piante della coltura agraria e ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;

2.3.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per le colture permanenti. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) dell'art. 3 del DM n. 660087 del 23/12/2022;

3) «**prato permanente e pascolo permanente**», congiuntamente denominati «prato permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

3.1) I sistemi agroforestali, sulle superfici a prato permanente non classificate come bosco, comprendono: 3.1.1) sistemi silvopastorali, in cui in consociazione al prato permanente sono presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari o sparse, con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro (isolate o in gruppi in cui le chiome occupano al massimo 300 metri quadrati), ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;

3.1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa delle superfici a prato permanente. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) dell'art. 3 del DM n. 660087 del 23/12/2022.

3.2) Sono, altresì, considerati superfici a prato permanente i terreni individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma, che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT) in cui l'erba e altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono del tutto assenti, qualora siano coperti da specie foraggere arbustive o arboree e siano accessibili agli animali ed effettivamente pascolati da capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino un carico minimo misurato in termini di unità di bovino adulto (UBA) di 0,2 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II. Con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicata la superficie a PLT, notificato all'organismo di coordinamento, se del caso, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, sono identificate le superfici in cui sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento



non intestati al richiedente, fermo restando che, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.

3.3) Per i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, si considera ammissibile, la seguente superficie:

3.3.1) l'intera superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare fino al cinque per cento;

3.3.2) l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento;

3.3.3) il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il venti per cento e fino al cinquanta per cento;

3.3.4) il trenta per cento della superficie a PLT con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il cinquanta per cento e fino al settanta per cento;

3.3.5) non è ammissibile l'intera superficie della parcella in presenza di elementi sparsi e altre tare superiori al cinquanta per cento o al settanta per cento in caso di PLT.

È necessario mantenere qualsiasi superficie agricola aziendale in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Per precisazioni in merito alle superfici ammissibili si rimanda al DM 660087 del 23/12/2022 s.m.i.

#### 8.1.4 Definizione di attività agricola

L'art.3, comma 1, lettera c) del DM n.660087 del 23/12/2022, definisce "**attività agricola**" quella che comprende le seguenti attività:

1) la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche; 2) il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:

2.1) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo; 2.2) evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;

2.3) prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;

2.4) mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la



rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato;

2.5) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva. Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, caratterizzate dai vincoli ambientali di cui all'allegato I del DM n.660087 del 23/12/2022, deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale, salvo che la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente abbia stabilito che, per particolari motivi climatico-ambientali, su di esse l'attività agricola debba essere assicurata ad anni alterni, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116 (di seguito denominato organismo di coordinamento), con le modalità e i termini definiti dallo stesso. Sulle superfici di cui al menzionato allegato I, caratterizzate da una pendenza, calcolata secondo le modalità operative stabilite dall'organismo di coordinamento, maggiore al trenta per cento, l'unica attività agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolo, mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino, fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP, un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche e calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II, del DM n.660087 del 23/12/2022. Nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo, notificato all'organismo di coordinamento, sono identificate le superfici per le quali nel calcolo della densità di bestiame sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In tale fattispecie, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.

### **8.1.5 Trasferimento dei diritti all'aiuto**

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti solo a un agricoltore in attività stabilito in Italia, salvo in caso di successione effettiva o successione anticipata, e il trasferimento deve avvenire mediante atto scritto registrato ed essere comunicato, a pena di inopponibilità, all'organismo pagatore che detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore cessionario, entro il termine e con le modalità stabiliti dall'organismo di coordinamento.

L'organismo di coordinamento determina le modalità e i termini di trasmissione dei trasferimenti dei diritti all'aiuto dagli organismi pagatori al "Registro nazionale titoli" di cui all'articolo 3 del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito nella legge 11 novembre 2005, n.231, nonché le modalità di gestione e convalida dei medesimi trasferimenti.

I diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore dalla riserva nazionale, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione *mortis causa* e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie, sempreché il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il



controllo sulla società cessionaria con le modalità stabilite nell'allegato VII, facente parte del del DM n.660087 del 23/12/2022.

I diritti all'aiuto o gli incrementi di valore dei diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserванazionale sono riversati definitivamente alla riserva nazionale nell'anno in cui il giovane agricoltore che ha consentito l'accesso alla riserva ad una società ne perda il controllo effettivo e duraturo prima della scadenza del triennio.

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti, definitivamente o temporaneamente, a titolo oneroso, con o senza terra. In caso di affitto o di altro tipo di cessione temporanea, se non associati al trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili, il numero di diritti all'aiuto, equivalente al 50% del valore dei diritti non associati agli ettari ammissibili trasferiti, è riversato alla riserva nazionale secondo le modalità indicate dall'organismo di coordinamento.

Per le domande di trasferimento titoli di competenza dell'Organismo Pagatore APPAG viene utilizza da parte dei CAA competenti, la funzionalità "Mutamenti aziendali" presente sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Per le condizioni, i termini e le modalità di trasferimento titoli si rimanda alla circolare di AGEA Coordinamento n. 0026880 del 12/04/2023 e s.m.i.

Per i procedimenti di attribuzione di trasferimento titoli 2023, le istruttorie devono concludersi entro il termine del **30 novembre 2023**.

### **8.1.6 Domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale (DAR)**

Presso l'organismo di coordinamento è costituita la riserva nazionale che è alimentata dagli importi corrispondenti, con riferimento anche alle annualità di vigenza del regolamento (UE) n. 1307/2013, a:

a) diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi, compresi i diritti all'aiuto non attivati nel biennio 2022-2023, in seguito all'applicazione:

i) delle norme sull'agricoltore in attività;

ii) dei requisiti minimi;

b) numero di diritti all'aiuto equivalente al numero totale di diritti all'aiuto non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nel determinare quali diritti, di proprietà o in affitto, detenuti da un agricoltore sono riversati nella riserva nazionale si dà priorità ai diritti di proprietà e di valore più basso;

c) diritti all'aiuto restituiti volontariamente dagli agricoltori;

d) diritti all'aiuto indebitamente assegnati;

e) diritti all'aiuto restituiti alla riserva ai sensi dell'articolo 13, commi 5 e 6.

La riserva è utilizzata per assegnare diritti all'aiuto con criteri oggettivi e non discriminatori, in via prioritaria, ai **giovani agricoltori**, ai **nuovi agricoltori** (come definiti al paragrafo 8.3.1 e 8.3.2) e agli agricoltori aventi diritto in forza di una **decisione giudiziaria definitiva** o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità.

Esaurite le fattispecie prioritarie la riserva viene usata per:

a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che coltivano superfici situate in zone classificate montane o soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi del



regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), e le superfici, temporaneamente inammissibili, soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo aziendale connessi ad una forma di intervento pubblico unionale, nazionale, regionale o realizzato da altri enti pubblici, compresa l'adesione a misure agroambientali, che al termine dell'impegno riacquistano le condizioni di ammissibilità. L'accesso alla riserva nazionale per le predette superfici è concesso qualora l'impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica e la superficie risponda alla definizione di ettaro ammissibile;

b) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 32, paragrafo 1, lettera c).

Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori è stabilito dall'organismo di coordinamento secondo il valore medio nazionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione, calcolato dividendo il massimale nazionale per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, riferito all'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva nazionale, per il numero di diritti all'aiuto assegnati.

Le fattispecie della Riserva Nazionale previste dall'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 sono le seguenti:

A. Giovane agricoltore

B. Nuovo agricoltore

C. Contrasto all'abbandono di terre

D. Compensazione di svantaggi specifici

F. decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità.

Possono presentare domanda di accesso alla riserva, presso l'organismo pagatore competente, gli agricoltori in attività, persone fisiche di età compresa tra diciotto anni compiuti al momento di presentazione della domanda e sessanta anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda e persone giuridiche il cui rappresentante legale è di età non superiore a sessanta anni nell'anno della presentazione della domanda, per una superficie minima ammissibile pari ad un ettaro per singola fattispecie.

L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono, ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti secondo le modalità indicate dall'organismo di coordinamento.

Ai fini dell'assegnazione dei nuovi diritti, ovvero degli incrementi del valore dei diritti, si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in base a un legittimo titolo di conduzione alla data del 15 maggio dell'anno di domanda.

L'accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Il giovane agricoltore e il nuovo agricoltore possono accedere alla riserva una sola volta, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. L'accesso come



giovane agricoltore esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso come nuovo agricoltore.

È esclusa la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla riserva come persona fisica e una richiesta di accesso per la società sulla quale l'agricoltore eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso alla riserva.

La richiesta di accesso alla riserva nazionale deve essere manifestata all'atto della compilazione della domanda unica. Il beneficiario si impegna a fornire la documentazione e le informazioni integrative necessarie per la verifica dei requisiti di ammissibilità secondo le modalità stabilito dall'Organismo Pagatore.

Le modalità e le tempistiche operative di attuazione, le procedure di verifica e di controllo, saranno specificate da apposite circolari di AGEA Coordinamento.

Tutti i requisiti di ammissibilità devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'attribuzione dei titoli e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda.

Per "momento di presentazione della domanda" si intende la data di scadenza della presentazione della domanda prevista per l'anno campagna.

Come disciplinato dall'art. 13, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, i titoli ottenuti dalla riserva nazionale 2023, compresi quelli incrementati di valore, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione mortis causa e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie, sempreché il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria come meglio specificato nella Circolare di AGEA coordinamento n. 26880 del 12 aprile 2023 relativa al trasferimento titoli.

I titoli assegnati o incrementati di valore dalla riserva nazionale nella campagna 2023 non possono essere ceduti nelle campagne 2023, 2024 e 2025.

L'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie "giovane" e "nuovo" è consentito una sola volta e la richiesta di accesso alla fattispecie "giovane" esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie "nuovo" e viceversa, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 (periodo di programmazione 2015 – 2022).

L'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie C e D è consentito una sola volta per la medesima superficie, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 (periodo di programmazione 2015 – 2022). Conseguentemente, se una specifica superficie richiesta in aiuto e ritenuta ammissibile ha già ricevuto l'attribuzione di titoli in una qualsiasi campagna, la stessa superficie non può più generare nuovi titoli o determinare l'incremento di quelli già detenuti dall'agricoltore, anche nel caso in cui la superficie sia stata trasferita e richiesta in aiuto da un altro soggetto.

Le istruttorie relative ai requisiti di "giovane" e "nuovo" agricoltore saranno contenute in apposito Registro delle domande di accesso alla riserva nazionale.

Per la disciplina e i controlli relativi alla riserva nazionale a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 per l'attribuzione dei titoli PAC, si rimanda a quanto previsto nella circolare di Coordinamento n. 35478 del 12 maggio 2023.

Per i procedimenti di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale 2023, le istruttorie devono concludersi entro il termine del **15 febbraio 2024**.



### **8.1.6.1 Definizione di Giovane Agricoltore**

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, è considerato giovane agricoltore la persona fisica che:

- a) si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda; e
- b) non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 15 del DM n.660087 del 23/12/2022 o nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto; e
- c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:

1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo di cui all'allegato VI, facente parte integrante del DM n.660087 del 23/12/2022, ed equipollenti. Le eventuali modifiche dell'allegato VI del DM n.660087 del 23/12/2022 sono apportate con decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;

2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale;

3) titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale.

Tutti i beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore APPAG che dichiarano il possesso dei requisiti di istruzione e competenza ai fini della richiesta del Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori o dell'Accesso alla Riserva Nazionale come "Giovani agricoltori", si impegnano a rendere disponibili, nei tempi e nei modi che verranno comunicati successivamente da APPAG, le informazioni relative all'Istituto presso il quale hanno conseguito il titolo di studio, la data di conseguimento e il Comune, nonché, l'attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, come sopra descritto (qualora si avvalgano della casistica che prevede tale requisito).

L'insediamento è riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda per il Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori o la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto.

In caso di impresa individuale, l'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola del giovane agricoltore, ai fini della verifica dell'insediamento, si esegue utilizzando i seguenti parametri:

- a) data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01);



b) data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;

c) anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola.

Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati alle lettere a), b) e c), l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo.

L'insediamento come capo azienda di una società intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01) si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.

Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore:

d) detiene una quota rilevante del capitale;

e) partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società;

f) provvede alla gestione corrente della società.

Per la verifica del controllo effettivo si considera quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie secondo i criteri riportati nell'allegato VII del DM n.660087 del 23/12/2022.

Ove sussista l'obbligo di iscrizione, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o società) risulti nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale.

Fatto salvo il requisito anagrafico di cui al comma 1, lettera b), i requisiti richiesti per il giovane agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto o della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto o del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

Il giovane agricoltore è tale e attribuisce la qualifica di giovane agricoltore a un'impresa agricola (individuale o società) una sola volta e, nel caso in cui il giovane agricoltore rivesta una posizione di controllo in più imprese agricole (individuale o società), si fa riferimento all'impresa agricola nella quale il giovane agricoltore si è insediato per la prima volta.

Il medesimo giovane agricoltore non può attribuire, anche in annualità diverse, la qualifica di giovane agricoltore ad un'impresa agricola (individuale o società) ai fini del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e una seconda volta ad un'altra impresa agricola (individuale o società) ai fini dell'attribuzione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale in qualità di giovane agricoltore, o viceversa.

La Disciplina per il Giovane Agricoltore e le relative procedure di verifica e controllo saranno oggetto di apposite circolari di AGEA Coordinamento.



### **8.1.6.2 Definizione di Nuovo agricoltore**

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115, è considerato nuovo agricoltore chi:

a) inizia l'attività agricola in qualità di capo azienda nell'anno civile 2021, o in qualsiasi anno successivo, e che presenta domanda nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 o del sostegno al reddito di base per la sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2021/2115 non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l'attività agricola;

b) ha un'età compresa tra 41 anni e 60 anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a). In caso di domanda presentata da una persona giuridica, l'età è riferita al rappresentante legale che sottoscrive la medesima domanda;

c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza, riferiti alla persona fisica, in caso di impresa individuale, o al rappresentante legale che sottoscrive la domanda di cui alla lettera a), in caso di società, attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio E esperienza lavorativa:

1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo, di cui all'allegato VI, del DM n.660087 del 23/12/2022, ed equipollenti. Le eventuali modifiche dell'allegato VI del DM n.660087 del 23/12/2022 sono apportate con decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;

2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome;

3) titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno. Tutti i beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore APPAG che dichiarano il possesso dei requisiti di istruzione e competenza ai fini della richiesta di Accesso alla Riserva Nazionale come "Nuovo agricoltore", si impegnano a rendere disponibili, nei tempi e nei modi che verranno comunicati successivamente da APPAG, le informazioni relative all'Istituto presso il quale ha conseguito il titolo di studio, la data di conseguimento e il Comune, nonché, l'attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, come sopra descritto (qualora si avvalga della casistica che prevede tale requisito).

Per inizio dell'attività agricola di cui si considera la data del primo dei seguenti eventi:

a) iscrizione del nuovo agricoltore nel registro delle imprese, nella sezione speciale delle imprese agricole (persone fisiche e società), dei piccoli imprenditori o coltivatori diretti;

b) apertura o estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01);

c) iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;

d) presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi per lo svolgimento di attività agricole indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di qualsiasi dichiarazione riferita allo svolgimento dell'attività agricola.



Le persone fisiche o giuridiche che esercitano il controllo di cui all'allegato VII del DM n.660087 del 23/12/2022 sulla società di nuova costituzione non devono aver praticato attività agricola in qualità di capo azienda a proprio nome o per conto altrui, né aver esercitato il controllo su una società dedita ad una attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti all'insediamento.

Ove sussista l'obbligo di iscrizione, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o società) risulti nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale.

I requisiti richiesti per il nuovo agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto.

## ***8.2 Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (CRISS)***

Il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità è erogato sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro il cui importo unitario medio, pianificato nella sezione 5.1.CRISS(29) del PSP. L'importo unitario effettivo da erogare, per ciascun anno di domanda, è determinato dall'organismo di coordinamento dividendo il plafond di cui al comma 1 per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto dell'importo unitario massimo.

Possono richiedere il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità gli agricoltori in attività che hanno diritto alla erogazione del sostegno di base al reddito per la sostenibilità la cui azienda ha dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili. Laddove la superficie determinata sia minore a 0,5 ettari o maggiore a 50 ettari la premialità non è riconosciuta.

Il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità è erogato, entro il limite massimo di 14 ettari, su tutti gli ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore che ha diritto al sostegno di base al reddito per la sostenibilità, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

## ***8.3 Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (CIS – YF)***

Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori di cui all'articolo 5 del DM n.660087 del 23/12/2022 è erogato ai "giovani agricoltori" che hanno recentemente costituito per la prima volta un'azienda e hanno diritto all'erogazione del sostegno di base al reddito.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'art. 5 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, è considerato "giovane agricoltore" la persona fisica che rispetta tutti i seguenti requisiti:



- a) **requisito dell'insediamento:** si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda o si è insediato entro i cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda;
- b) **requisito anagrafico:** non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto;
- c) **requisito di istruzione e competenza:** è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei titoli di studio-esperienza lavorativa previsti dall'art. 5 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Il requisito anagrafico deve essere posseduto dal giovane agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e, ricorrendone tutti gli altri requisiti, il giovane agricoltore ha diritto a percepire tale sostegno complementare negli anni successivi anche se ha superato i 40 anni d'età.

Nel caso di società, il requisito di giovane agricoltore, ricorrendone tutti gli altri requisiti, è soddisfatto allorquando egli eserciti il controllo effettivo e duraturo sulla società per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, in ogni anno per il quale la società presenta domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

In caso di mutamenti nella compagine sociale con sostituzione del soggetto che ha conferito la qualifica di "giovane" alla società con altro "giovane" non presente nel primo anno di richiesta del sostegno, la società non ha più diritto al sostegno per il giovane agricoltore.

In caso di mutamenti nella compagine sociale con sostituzione del soggetto che ha conferito la qualifica di "giovane" alla società con altro soggetto con la medesima qualifica "giovane", presente fin dal primo anno di richiesta del sostegno, la società conserva il diritto al sostegno per il giovane agricoltore.

In caso di mutamenti di forma giuridica da impresa individuale a società e viceversa o di trasformazione societaria, l'impresa subentrante, sulla quale il giovane conserva il controllo effettivo e duraturo, continua a beneficiare, per i restanti anni del quinquennio, del sostegno maturato dal soggetto cedente.

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno di cui al presente articolo è concesso anche agli agricoltori che hanno ricevuto il sostegno a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per la restante parte del periodo di cui al paragrafo 5 di tale articolo, con il mantenimento delle condizioni di ammissibilità previste dal sopra citato regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal decreto 7 giugno 2018, citato in premessa, e con l'importo unitario di cui al successivo punto.

Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, il cui importo unitario medio, pianificato nella sezione 5.1.CIS-YF(30) del PSP, assume la forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile ed è concesso per un numero massimo di 90 ettari, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto, e per la durata massima di cinque anni a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di aiuto per i giovani agricoltori, fatto salvo il quadro giuridico della politica agricola comune applicabile nel periodo successivo al 2027, senza che possano, pertanto, crearsi aspettative giuridiche per i beneficiari per il periodo successivo al 2027.



L'importo unitario effettivo da erogare, per ciascun anno di domanda, è determinato dall'organismo di coordinamento dividendo il plafond per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto dell'importo unitario massimo.

Tutti i requisiti di "giovane agricoltore" devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda.

Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto o del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

Qualora, invece, al giovane agricoltore che ha consentito l'attribuzione della qualifica di giovane alla società subentri un nuovo "giovane agricoltore", con poteri di controllo effettivo della società, già presente nella compagine sociale nel primo anno in cui è avvenuta l'attribuzione della qualifica di giovane agricoltore alla società, quest'ultima ha diritto di continuare a percepire il pagamento.

Per la disciplina e controlli relativi al sostegno complementare per i Giovane agricoltore - a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti si rinvia a quanto previsto nella circolare di Agea Coordinamento n. 35149 del 12 maggio 2023.

#### ***8.4 Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (Eco-schemi)***

Ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, la quota pari al 25% delle dotazioni di cui all'allegato IX del medesimo regolamento è riservata annualmente ai seguenti regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (di seguito eco-schemi):

- a) Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
- b) Pagamento per inerbimento delle colture arboree;
- c) Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
- d) Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
- e) Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.

Il sostegno per gli eco-schemi, i cui importi unitari uniformi sono pianificati nella sezione 5.1.Ecoschema (31) del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per le unità di bovino adulto (UBA) o per tutti gli ettari ammissibili coperti dagli impegni.

Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero delle UBA o degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

Accedono al sostegno per gli eco-schemi gli agricoltori in attività che si impegnano ad applicare le pratiche previste nei rispettivi eco-schemi e alle condizioni previste per i diversi eco-schemi.

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno poliennale che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se quest'ultimo subentra nell'impegno che corrisponde al terreno/ai capi animali trasferito/i per il restante periodo, percepisce il pagamento. Nel caso di mancato subentro/mancato rispetto dell'impegno da parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente.



#### 8.4.1 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale (Eco-schema 1)

Il pagamento spetta all'agricoltore in attività che aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari misurato tramite l'applicativo *ClassyFarm* o, alternativamente, che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA), istituito con decreto 2 agosto 2022, citato in premessa.

Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutte le UBA oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP per ciascuna tipologia allevata e si articola su due livelli ai quali, alternativamente, l'agricoltore può aderire per ciascun allevamento e/o orientamento produttivo e/o categoria di bestiame:

- Livello 1: riduzione dell'antimicrobico resistenza; l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento *ClassyFarm*. Il periodo di osservazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda.

Sono ammissibili: allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca) o misto, allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne, allevamenti di caprini, allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito *ClassyFarm*.

- Livello 2: adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento; l'allevatore aderisce al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo.

Sono ammissibili al premio: allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o misti e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito *ClassyFarm*.

Il pagamento spetta agli allevamenti che, alla fine del periodo di osservazione, rispetto alla distribuzione della mediana calcolata per l'anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:

- a) i valori DDD sono mantenuti entro il valore definito dalla mediana;
- b) i valori DDD sono mantenuti entro il valore soglia identificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%;
- c) i valori DDD passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%.

La verifica del valore del DDD è eseguita con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria, mentre le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all'allegato II del DM 660087.

Con riferimento riguardo agli allevamenti suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.

L'adesione al sistema SQNBA, prevista per il Livello 2 non è obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo.

Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite



alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), in presenza di deroga regionale o della Provincia Autonoma, possono accedere al Livello 2 dell'eco-schema anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), del DM 660087. Il rispetto dell'impegno è verificato dalla Regione o Provincia autonoma che ha autorizzato la deroga.

L'aiuto per il Livello 2 è calcolato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria. Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe.

I dati relativi agli allevamenti, agli orientamenti produttivi, ai relativi capi animali, alle UBA premiabili e necessari per il pagamento del presente eco-schema sono desunti da *ClassyFarm* e dalla BDN al 31 dicembre dell'anno di domanda. Entro la medesima data, gli agricoltori provvedono, ove necessario, a correggere o aggiornare le informazioni presenti in BDN.

Il pagamento è concesso con priorità al detentore dell'allevamento. In presenza di soccida, il pagamento è eseguito con priorità al soccidario, salvo diverso accordo tra le parti.

La circolare di Agea Coordinamento n. 31639 del 28 aprile 2023 detta disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti sul Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1).

La suddetta Circolare ha disposto che, relativamente alla **campagna 2023**, l'adempimento della registrazione/iscrizione nel sistema *Classyfarm*, si ritiene soddisfatto con la richiesta di registrazione, anche mediante delegato, da eseguirsi nel sistema *Classyfarm* o attraverso la visualizzazione dei dati relativi al proprio allevamento resa disponibile dagli Organismi pagatori nell'ambito del fascicolo aziendale.

In quest'ultimo caso il produttore, con la presentazione della domanda unica, dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al proprio allevamento e dovrà eseguire obbligatoriamente l'effettiva registrazione nel sistema *Classyfarm* entro il 31 dicembre 2023.

A tale riguardo sono state acquisite le informazioni fornite da *Classyfarm* ad Agea OC ed integrate nell'ambito del Fascicolo aziendale nella componente zootecnica attraverso una specifica sezione.

Le informazioni evidenzieranno in corrispondenza del codice allevamento, la specie allevata, il livello della DDD del 2022, la mediana regionale ed il quartile di appartenenza, tutte info riferite al 2022.

Si precisa che i dati esposti sono provvisori in quanto subiranno variazioni anche significative sulla base degli aggiornamenti in corso da parte di *Classyfarm* che riguarderanno, in particolare, la mediana, i quartili, l'indirizzo produttivo dei bovini e dei suini, la consistenza annuale dei bovini.

Per quanto riguarda le modifiche relative alla compilazione della DU, il modello è stato integrato con la dichiarazione prevista dalla Circolare 31369, di conseguenza nel quadro dell'Eco1, sia per Livello 1 che 2, la dichiarazione obbligatoria è stata integrata nel seguente modo:

***“Dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al proprio allevamento e dovrà eseguire obbligatoriamente l'effettiva registrazione nel sistema Classyfarm entro il 31 dicembre 2023”.***



La nuova dichiarazione si applicherà alle nuove domande, per quelle già presentate nel frattempo si provvederà alla ristampa delle domande in modalità automatica e con procedura che verrà successivamente concordata.

Con questa nuova versione è stata inserita anche la possibilità di segnalare per il livello 2 dell'Eco1 l'utilizzo di gruppo di animali al pascolo.

Infine, è stata aggiunta anche la possibilità di segnalare la presenza di soccide.

#### **8.4.2 Pagamento per inerbimento delle colture arboree (Eco-schema 2)**

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento dell'inerbimento spontaneo o seminato - nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta – all'interno della superficie oggetto di impegno, rappresentata dalla SAU investita con colture permanenti, come individuata e misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), con i seguenti impegni aggiuntivi, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti, come definite al punto 2) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del DM n.660087 del 23/12/2022:

- a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, che non può essere variata, tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo, della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata; il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come “rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole)”;
- b) non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico;
- c) non esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno; è consentita la semina che non implichi la lavorazione del suolo;
- d) durante tutto l'anno, gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea.

Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti (ad esempio *Xylella fastidiosa*). Al riguardo, le Regioni/Province autonome trasmettono le proprie disposizioni specifiche ad AGEA Coordinamento nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli. Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico di cui all'articolo 19 del DM n. 660087 del 23/12/2022 e non è cumulabile con il pagamento per misure specifiche per gli impollinatori di cui all'articolo 21.



I beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore APPAG che intendono aderire all'eco-schema 2 devono inserire sulle superfici interessate la pratica di mantenimento “*Eco 2-inerbimento*” in fase di compilazione del Fascicolo Grafico.

Con l'adesione all'eco-schema, il beneficiario si impegna, a fornire su richiesta dell'OP, eventuale documentazione integrativa a dimostrazione del rispetto degli impegni assunti. La documentazione richiesta potrà riguardare (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- foto georeferenziate anche scattate mediante smartphone o tablet;
- registro dei trattamenti secondo le modalità stabilite dall'OP;
- fatture di acquisto seme e/o fatture parlanti di contoterzisti.

### ***8.4.3 Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico (Ecoschema 3)***

Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

Gli impegni sono disciplinati all'art. 19 par. 1 punto a), b), c), d) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 prevedono per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, come individuati e misurati nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole).

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, come individuati e misurati nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), in base agli elementi oggettivi riportati nel piano di coltivazione, quali il sesto di impianto, le tecniche di allevamento e altre pratiche tradizionali previste dai Registri nazionali/regionali dei paesaggi, con una densità minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300 piante per ettaro o, per quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, di 400 piante per ettaro, con la densità di impianto calcolata a livello di appezzamento/parcella, con i seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti, fatte salve diverse disposizioni impartite dai Servizi fitosanitari per il contenimento o l'eradicazione di fitopatie o di parassiti:

a) potatura biennale delle chiome, dove per potatura si intende un insieme di operazioni di taglio finalizzate a conservare le forme di allevamento a valenza ambientale che privilegiano la prevalenza dello sviluppo della vegetazione verso l'esterno della chioma, articolata in 3 o 4 branche, riducendo significativamente (con percentuali superiori al 30% dell'intera chioma) la vegetazione all'interno della chioma. Il periodo di esecuzione della potatura è compreso tra il 1° novembre ed il 30 aprile. La potatura ha cadenza biennale per ciascuna pianta: il beneficiario è tenuto a potare, entro il biennio, il 100 % delle piante; al fine di garantire all'Amministrazione l'esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica dell'impegno biennale, il beneficiario deve dichiarare nel Piano di coltivazione il proprio piano di potatura ed è tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno;

b) divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione delle autorità competenti; al riguardo, le Regioni/Province autonome trasmettono i provvedimenti delle competenti Autorità fitosanitarie, che prevedono la bruciatura in loco dei residui di potatura, ad



AGEA Coordinamento nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli;

c) mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema, dell'oliveto nello status quo, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per l'inerbimento delle colture arboree Eco-schema 2, o, in alternativa, con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori Eco-schema 5 colture arboree.

I beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore APPAG che intendono aderire all'eco-schema 3 devono inserire, sulle superfici interessate, la pratica di mantenimento "*Eco 3- Interesse Paesaggistico*" in fase di compilazione del Fascicolo Grafico sugli usi suolo dichiarati ad oliveto. Inoltre, per poter richiedere, oltre all'eco-schema 3, anche i corrispettivi premi previsti per l'eco-schema 2 inerbimento ed eco-schema 5 impollinatori, andranno selezionate le seguenti pratiche di mantenimento alternativamente:

- ECO 3 + ECO 2 - Interesse paesaggistico + inerbimento
- ECO 3 + ECO 5 - Interesse paesaggistico + inerbimento con mellifere.

In fase di compilazione del Piano Grafico andrà inoltre indicato obbligatoriamente il numero piante ad ettaro. Saranno ammissibili a pagamento solo impianti con una densità compresa tra 60 e 400 piante ad ha. Le superfici con densità comprese tra 300 a 400 piante ad ettaro saranno ammissibili solo in presenza di un provvedimento da parte della Regione o Provincia autonoma competente.

Con l'adesione all'eco-schema, il beneficiario si impegna a fornire su richiesta dell'OP eventuale documentazione integrativa a dimostrazione del rispetto degli impegni assunti e per la verifica dei requisiti di ammissibilità. La documentazione richiesta potrà riguardare (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- foto georeferenziate anche scattate mediante smartphone o tablet;
- provvedimento di deroga al numero massimo di piante/ha da parte della Regione o Provincia autonoma competente.

#### ***8.4.4 Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (Eco-schema 4)***

Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1.Eco-schema del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

Gli impegni sono disciplinati all'art. 20 par. 1 punto a), b), c), d) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 modificato dall'art. 5 del DM 30 marzo 2023 n. 185145.

Il pagamento, riferibile alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo, così come individuate e misurate nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per l'avvicendamento, almeno biennale, riportato nel Piano di coltivazione, applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi, escluse le colture di copertura, nel



rispetto di quanto previsto dalla BCAA 7 e dal CGO 2, con i seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità:

- a) avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo di cui all'allegato VIII del DM n.660087 del 23/12/2022, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. Sono colture miglioratrici le leguminose. L'avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno è assolto ipso facto. La rotazione che preveda erba medica per 4 anni, al quinto anno può essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice. Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 15 maggio al 30 novembre dell'anno di domanda;
- b) sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria;
- c) l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche. I residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Sono aziende zootecniche quelle con capi iscritti alla Banca Dati Nazionale di Teramo, nelle anagrafi delle seguenti specie: bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli. Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui.

Le tecniche di agricoltura conservativa comprendono la Semina su sodo / No tillage (NT), la Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) o la lavorazione a bande / strip tillage.

Poiché gli impegni hanno una durata almeno biennale, si applicano le disposizioni previste all'articolo 16 paragrafo 7 del DM n. 660087 del 23/12/2022 in merito alle modalità di adempimento degli impegni poliennali.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori.

Ai fini dell'adesione all'ECO-4, tutti i beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore APPAG devono inserire sulle superfici a seminativo interessate, in fase di compilazione del Piano colturale Grafico, la pratica di mantenimento "Eco 4 - *avvicendamento*". Tale operazione consentirà la precompilazione automatica della richiesta di aiuto solo se presente sulla coltura dichiarata nell'epoca di semina che comprende la data del 15 di maggio. In caso di successione di più colture con epoche di semina differenti sullo stesso appezzamento, la pratica di mantenimento "Eco 4 - *avvicendamento*" dovrà essere inserita su tutte le colture presenti.

Con l'adesione all'eco-schema, il beneficiario si impegna a fornire su richiesta dell'OP eventuale documentazione integrativa a dimostrazione del rispetto degli impegni assunti. La documentazione richiesta potrà riguardare (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- foto georeferenziate anche scattate mediante smartphone o tablet;
- registro dei trattamenti secondo le modalità stabilite dall'OP;
- fatture di acquisto seme e/o fatture parlanti di contoterzisti.



#### **8.4.5 Pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori (Eco-schema 5)**

Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilità per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000. Gli impegni sono disciplinati all'art. 21 par. 2 punto a), b), c), d) del DM 23 dicembre 2022 n.660087.

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del DM n.660087 del 23/12/2022, devono essere presenti in miscugli.

Ai fini del presente eco-schema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.

Nelle superfici con colture arboree, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti:

- a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma). Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole);
- b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
- c) non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno;
- d) non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata.

Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.

Nelle superfici a seminativo, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici a seminativi:

- a) mantenimento, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri e una fascia di rispetto costituita da una distanza



da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto si applicano gli impegni di cui alla successiva lettera c);

b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;

c) fino al completamento della fioritura non utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile effettuare la semina di una coltura principale.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico (ECO 3) e con il pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (ECO 4). Il pagamento non è cumulabile con quello per l'inerbimento delle colture arboree (ECO 2).

I beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore APPAG che intendono aderire all'eco-schema 5 sulle colture arboree devono specificare sulle superfici interessate presenti negli usi durevoli della Consistenza Grafica (CG) all'interno del fascicolo aziendale, la pratica di mantenimento "*Eco 5 – inerbimento con mellifere*". In caso di suolo ad oliveto, per poter richiedere, oltre all'eco-schema 5, anche il corrispettivo premio previsto per l'eco-schema 3, andrà selezionata la pratica di mantenimento "ECO 3 + ECO 5 - Interesse paesaggistico + inerbimento con mellifere".

Per i beneficiari che intendono aderire all'eco-schema 5 sui seminativi devono inserire sulle superfici interessate presenti nel Piano di Coltivazione Grafico (PCG) del fascicolo aziendale, i codici colturali specifici distinti a seconda se si tratta di miscugli seminati o miscugli spontanei.

Con l'adesione all'eco-schema 5, il beneficiario si impegna a fornire su richiesta dell'OP eventuale documentazione integrativa a dimostrazione del rispetto degli impegni assunti. La documentazione richiesta potrà riguardare (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- fatture di acquisto delle sementi certificate in caso di miscugli seminati;
- cartellini varietali delle sementi utilizzate con specificate le specie di interesse apistico ammesse dall'Allegato IX del DM n.660087 del 23/12/2022 in caso di miscugli seminati;
- fotografie georeferenziate per ogni appezzamento oggetto di impegno in almeno due momenti differenti durante il periodo di fioritura delle specie mellifere e pollinifere e alla fine del mese di settembre di ogni anno di domanda. Le foto, saranno:

o foto di dettaglio: con lo scopo di dimostrare la composizione floristica (scattate all'interno dell'appezzamento);

o foto panoramiche: rappresentative dell'intero appezzamento (scattate su un vertice dell'appezzamento).

### **8.5 Sostegno accoppiato al reddito**

Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2021/2115 il sostegno accoppiato al reddito è concesso ai seguenti settori, produzioni e tipi di agricoltura:

- a) latte;
- b) carni bovine;



- c) carni ovine e caprine;
- d) frumento duro;
- e) semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
- f) riso;
- g) barbabietola da zucchero;
- h) pomodoro destinato alla trasformazione;
- i) olio d'oliva;
- l) agrumi;
- m) colture proteiche comprese le leguminose.

Ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno accoppiato al reddito è concesso agli agricoltori in attività sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici determinate come ettari ammissibili e, nel caso dei settori e produzioni di cui alle lettere a), b) e c), e fatte salve le altre condizioni di ammissibilità applicabili, è concesso agli animali che rispettano i requisiti di identificazione individuale e registrazione in conformità al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Per ciascun capo richiesto a premio, fatte salve le penalizzazioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto dei requisiti di identificazione e registrazione nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), le condizioni di ammissibilità si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro i termini di seguito indicati:

- j) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione;
- k) entro il giorno in cui si verifica l'evento che dà diritto al sostegno, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione.

Il periodo di riferimento per il sostegno accoppiato al reddito previsto per i settori latte e carne, coincide con l'anno solare e il numero dei capi potenzialmente ammissibili al premio verrà desunto sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale delle Anagrafi Zootecniche (BDN) nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

Inoltre, per i sostegni accoppiati che richiedono l'adesione a Classyfarm, l'allevatore dovrà essere in possesso dei requisiti che ne consentono l'accesso. Il beneficiario può chiedere l'accesso e le relative credenziali a Classyfarm compilando apposita modulistica presente sul sito <https://www.classyfarm.it>.

Le credenziali ottenute rimarranno valide solo in presenza di accessi periodici al portale.

Per beneficiare del sostegno accoppiato al reddito è necessario presentare la domanda unica di pagamento e rispettare il requisito di agricoltore in attività.

Il sostegno accoppiato al reddito, i cui importi unitari medi sono pianificati nella sezione per premi pianificati nella sezione 5.1.CIS(32) del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per tutti gli ettari o capi ammissibili.

Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero dei capi e degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

Il sostegno accoppiato può essere richiesto anche dall'agricoltore non detentore di diritti all'aiuto.



La circolare di Agea Coordinamento n. 31370 del 28 aprile 2023 detta la disciplina relativa al sostegno accoppiato al reddito a norma del reg. UE 2021/2115.

### ***8.5.1 Sostegno accoppiato al reddito settore zootecnia***

Il sostegno accoppiato al reddito è concesso sotto forma di pagamento per capo ammissibile, agli animali che rispettano i requisiti di identificazione individuale e registrazione in conformità al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Le condizioni di ammissibilità si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro i termini di seguito indicati:

- a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione;
- b) entro il giorno in cui si verifica l'evento che dà diritto al sostegno, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione l'adesione a *ClassyFarm* degli allevamenti di bovini da latte e di quelli destinati al macello (con deroga per gli allevamenti montani) e degli allevamenti di bufale da latte, l'identificazione e registrazione individuale degli agnelli destinati alla produzione di carne IIGG.

I sostegni accoppiati zootecnici sono i seguenti:

- Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte (art. 23)
- Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina (art. 24)
- Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovicaprino (art. 25).

#### ***8.5.1.1 Sostegno accoppiato al reddito settore zootecnia – settore latte***

Come previsto dal D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 art. 23, l'aiuto è concesso alle vacche da latte di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il premio è differenziato in due livelli, non cumulabili tra loro né con i premi previsti per il settore da carne (art.24):

- Livello 1: spetta al detentore della vacca al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), associata ad un codice di allevamento che rispetta le condizioni di cui ai commi 2, 3 o 4 e, nell'anno di presentazione della domanda, aderisce a *ClassyFarm*;
- Livello 2: spetta al detentore della vacca al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) e associata per almeno sei mesi ad un codice di allevamento situato in zone montane, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che, nell'anno di presentazione della domanda, fatti salvi i parametri di legge, rispetta uno dei parametri qualitativi ed igienico sanitari di seguito riportati.

L'allevamento rispetta almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.



Nel caso in cui due parametri qualitativi ed igienico sanitari sopra indicati siano in regola, il terzo parametro deve comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.

In deroga a quanto sopra indicato, gli allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi della regolamentazione unionale, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei parametri qualitativi ed igienico sanitari indicati.

Come previsto dal D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 art. 23 comma 5, l'aiuto è concesso alle bufale di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

I dati delle analisi e delle consegne per la verifica dei requisiti qualitativi ed igienico sanitari per i premi alle vacche da latte, sono acquisiti direttamente dall'Organismo Pagatore APPAG. Per i produttori che commercializzano latte vaccino e derivati esclusivamente attraverso la vendita diretta, l'Organismo Pagatore verificherà la presenza sul SIAN delle Dichiarazioni Vendite Dirette valide per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno di domanda.

L'aiuto spetta al detentore della vacca/bufala al momento del parto. Qualora la vacca/bufala abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguiti nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.

I capi che beneficiano di questo premio sono esclusi dai premi del settore carne.

### ***8.5.1.2 Sostegno accoppiato al reddito settore zootecnia – settore carne bovina***

Ai sensi dell'art. 24 comma 1 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alle vacche nutrici di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro né con i premi di cui all'articolo 23 e al comma 2 del presente articolo:

- a) Livello 1: spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) ed iscritta nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine nell'allegato X del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022. Ai fini dell'ammissibilità al premio, sono incluse, dalla data della loro iscrizione, le vacche iscritte nei Libri genealogici nell'anno di riferimento;
- b) Livello 2: spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) non iscritta nei Libri genealogici e appartenente ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte nella BDN.

Ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e associati a codici di allevamento che aderiscono a ClassyFarm. Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro né con i premi di cui all'articolo 23 e al comma 1 del presente articolo:



- a) Livello 1: spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;
- b) Livello 2: spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, ovvero appartenenti a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti, ovvero allevati in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, ovvero per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione.

L'adesione a ClassyFarm non è richiesta per gli allevamenti situati in zone montane, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

I premi spettano per i capi correttamente identificati e registrati nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) alla data di inizio del periodo di detenzione utile per accedere ai rispettivi premi.

### ***8.5.1.3 Sostegno accoppiato al reddito settore zootecnia – settore carne ovi-caprina***

Ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alle agnelle, identificate e registrate entro il 31 dicembre dell'anno di domanda ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Al fine di garantire la competitività degli allevamenti ovis, particolarmente minacciati dal diffondersi dell'encefalopatia spongiforme (scrapie), beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta encefalopatia e che escludono dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla malattia.

La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue:

- a) il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;
- b) il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni).

L'obiettivo di risanamento è considerato raggiunto, ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015 nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno 10 anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR.

Sono esclusi dal premio gli allevamenti che, avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda, scendono ad un livello per il quale lo status di resistenza all'encefalopatia spongiforme scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015.



Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio ai capi ovicaprini, identificati individualmente e registrati ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, prima di essere inviati al macello e le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

### ***8.5.2 Sostegno accoppiato al reddito per superficie***

Ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno accoppiato al reddito è concesso sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici determinate come ettari ammissibili. Per richiedere i premi accoppiati a superficie previsti è necessario compilare il quadro DA e D1 della Domanda indicando la superficie coltivata da richiedere a premio.

Nella Domanda Unica 2023 per i premi (frumento duro, girasole e colza, riso, barbabietola da zucchero, pomodoro, soia e colture proteiche diverse dalla soia) è prevista la possibilità di indicare facoltativamente, se sono già utilizzate nel 2023, le sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, tale requisito è obbligatorio dal 2024 come disciplinato dagli articoli 26- 33 del DM 23 dicembre 2022, n. 660087.

La circolare di Agea Coordinamento n. 31370 del 28 aprile 2023 detta la disciplina relativa al sostegno accoppiato al reddito a norma del Reg. UE 2021/2115.

#### ***8.5.2.1 Sostegno accoppiato al reddito per superficie – frumento duro***

Ai sensi dell'art. 26 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio per la coltivazione del frumento duro in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a frumento duro secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per il frumento duro è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

#### ***8.5.2.2 Sostegno accoppiato al reddito per superficie – girasole e colza***

Ai sensi dell'art. 27 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alla coltivazione di colza e girasole, con esclusione delle coltivazioni destinate alla produzione di semi di girasole da tavola, come stabilito dall'articolo 11, paragrafo 7 del regolamento (UE) 2021/2115.



Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a girasole o colza secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi ed impegnato nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica.

In domanda deve essere allegato il contratto di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione. Qualora non fosse stato ancora stipulato il predetto contratto, deve essere allegato l'impegno alla stipula dello stesso entro le tempistiche che saranno definite dall'Organismo di coordinamento nella specifica circolare relativa al sostegno accoppiato al reddito.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di colza o girasole è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

### ***8.7.2.3 Sostegno accoppiato al reddito per superficie – riso***

Ai sensi dell'art. 28 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alla coltivazione del riso.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a riso secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di riso è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

### ***8.5.2.3 Sostegno accoppiato al reddito per superficie – barbabietola da zucchero***

Ai sensi dell'art. 29 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alla coltivazione della barbabietola da zucchero.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a barbabietola da zucchero secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnato nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.

I contratti devono essere allegati alla domanda unica.



Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di barbabietola da zucchero è tenuto ad utilizzare sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena della radice sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

#### ***8.5.2.4 Sostegno accoppiato al reddito per superficie – pomodoro da trasformazione***

Ai sensi dell'art. 30 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio coltivazione del pomodoro da trasformazione.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a pomodoro da trasformazione secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena del frutto ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il produttore allega alla domanda unica l'impegno di coltivazione in essere con l'organizzazione dei produttori a cui aderisce.

I contratti di fornitura sono depositati a cura dell'organizzazione dei produttori presso l'organismo di coordinamento con le modalità e i termini stabiliti dal medesimo organismo di coordinamento. I contratti di fornitura e le relative superfici impegnate dai singoli soci sono informatizzati a cura dell'organizzazione di produttori di riferimento, secondo le modalità organizzative definite dall'organismo di coordinamento.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione pomodoro da trasformazione è tenuto ad utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena del frutto sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

#### ***8.5.2.5 Sostegno accoppiato al reddito per superficie – olio di oliva secondo disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 151/2012***

Ai sensi dell'articolo 31 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato e integrato dall'art. 10 del DM 30 marzo 2023, n. 185145, il premio è concesso per ettari di superficie ammissibile coltivati ad oliveto che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione



geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, condotti da agricoltori in regola con la tenuta dei registri di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013.

Si fa presente che, come specificato dalla circolare prot. n. 1768 del 21 marzo 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio può essere dimostrata anche dalla registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015.

Inoltre, l'agricoltore può documentare la produzione di olio di oliva ottenuta dalle superfici sottoposte al piano di controllo stesso, qualora tale informazione non sia desumibile dai suddetti registri.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie inserita nel sistema dei controlli e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce.

Fermo restando quanto altro stabilito nel decreto 28 maggio 2021, qualora a causa di condizioni eccezionali avverse non risulti la produzione di olio certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica, le superfici richieste a premio sono riconosciute ammissibili purché siano state eseguite le pratiche colturali stabilite nel disciplinare.

#### ***8.5.2.6 Sostegno accoppiato al reddito per superficie – agrumeti specializzati***

Ai sensi dell'art. 32 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio agli ettari ammissibili coltivati ad agrumeto specializzato che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la relativa produzione a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 oppure le cui superfici sono soggette all'obbligo di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, cui aderisce il produttore.

Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP o l'impegno di conferimento in essere con la propria associazione.

#### ***8.5.2.7 Sostegno accoppiato al reddito per superficie – soia***

Ai sensi dell'art. 33 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alla coltivazione della soia.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a soia secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei baccelli.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di soia è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel



Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei baccelli sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

#### ***8.5.2.8 Sostegno accoppiato al reddito per superficie – proteiche diverse dalla soia***

Ai sensi dell'art. 34 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato con colture proteiche secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai annuali di sole leguminose o di specie di leguminose in miscuglio con graminacee e altre specie, purché le leguminose in campo restino predominanti.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

### ***8.6 Contributo agli strumenti per la gestione del rischio***

L'art. 9 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che ai sensi dell'art. 19 del Reg. (UE) 2021/2115, a partire dal 2023, una percentuale pari al 3% dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda, è assegnata all'intervento "Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali" attivato nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio, disponibile per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti per l'anno di domanda in questione.

Detto prelievo è eseguito in relazione a tutte le domande uniche che presentano almeno un intervento ammissibile all'aiuto, nella misura del 3% di ciascun pagamento, sugli importi accertati al netto di riduzioni e sanzioni di ammissibilità e prima di qualsiasi recupero di somme da eseguire nei confronti del beneficiario, compresa la compensazione di eventuali debiti iscritti nel Registro nazionale debitori.

Ai sensi dell'art 8 del DM 30.12.2022 n. 667236, la domanda unica presentata da ciascun agricoltore in ambito PAC 2023-2027 costituisce, per l'anno in questione, domanda di adesione al Fondo e alla relativa copertura mutualistica in quanto il prelievo nella misura del 3% costituisce versamento della quota a carico dell'agricoltore partecipante.



## 9 USO DEL SUOLO

### *9.1 Dichiarazioni relative all'uso del suolo (variazione catastali)*

Periodicamente Agea provvede ad inviare la tabella dei regimi di aiuto previsti in relazione alla tipologia di occupazione del suolo sulla base della matrice di compatibilità a cui si rimanda.

In base al disposto dell'art. 43 della legge 11 settembre 2020, n.120 è istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola; le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.

A partire dalla campagna 2007, le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali vengono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per l'aggiornamento del catasto.

L'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 Convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui sopra, rese dai soggetti interessati alla presentazione delle domande di pagamento inoltrate all'organismo pagatore competente e sottoscritte con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Quadro allegato alla domanda) esonerano i soggetti obbligati dall'adempimento previsto dall'articolo 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con la sottoscrizione i dichiaranti attestano, altresì, di essere a conoscenza dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006, qualora le informazioni richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo, non siano fornite ovvero siano rese in modo incompleto o non veritiero.

Le suddette dichiarazioni utili ai fini dell'aggiornamento catastale per le pp.ffa. NON situate nella Provincia di Trento sono trasmesse da Agea all'Agenzia delle Entrate ed esonerano il soggetto obbligato alla presentazione in catasto della denuncia di variazione reddituale di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Le suddette dichiarazioni utili ai fini dell'aggiornamento catastale per le pp.ffa. situate nella Provincia di Trento sono trasmesse da Appag al Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento che provvede successivamente alla trasmissione delle stesse all'Agenzia delle Entrate ed



esonerano il soggetto obbligato alla presentazione in catasto della denuncia di variazione reddituale di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Per le pp. ff. non situate nella provincia di Trento le eventuali variazioni a valenza catastale, che intervengano a valle della dichiarazione e della ricevuta rilasciata al dichiarante, devono essere rese direttamente all'Agenzia delle Entrate presso il competente Ufficio Provinciale – Territorio. Per le pp. ff. nella provincia di Trento le eventuali variazioni a valenza catastale, che intervengano a valle della dichiarazione e della ricevuta rilasciata al dichiarante, devono essere rese direttamente al Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento).

## ***9.2 Esercizio attività agricola sui prati permanenti***

L'art.3, comma 1, lettera c) del DM n.660087 del 23/12/2022, definisce l'“attività agricola” sulle superfici agricole. Sulle superfici ricomprese nella definizione dei prati permanenti l'agricoltore deve indicare nel Piano di Coltivazione Grafico (PCG) una delle pratiche di mantenimento di seguito elencate:

- Pascolamento con animali propri
- Pascolamento con animali di terzi
- Sfalcio manuale
- Sfalcio meccanizzato
- Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
- Pascolamento e sfalcio
- Nessuna pratica
- Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli Enti Gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Sulle superfici dove l'agricoltore dichiara di effettuare il pascolamento si applica quanto previsto ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera h) del DM n.660087 del 23/12/2022: fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni e Province autonome comunicate all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite, è attività agricola di produzione se è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo.

Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Sulle superfici a prato permanente e pascolo permanente di cui all'allegato I del DM n.660087 del 23/12/2022, caratterizzate da una pendenza maggiore al trenta per cento, l'unica attività agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolo, mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino, fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP, un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle



movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche e calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II del DM n. 660087 del 23/12/2022.

Sulle superfici che su indicazione della Regione o Provincia autonoma, rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT) l'unica attività agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolamento effettuato mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino un carico minimo misurato in termini di unità di bovino adulto (UBA) di 0,2 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II del DM n.660087 del 23/12/2022. Con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicata la superficie a PLT, notificato all'organismo di coordinamento, se del caso, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, sono identificate le superfici in cui sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, fermo restando che, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.

Nel caso in cui sia stato dichiarato lo sfalcio e/o pascolamento e sfalcio come pratica di mantenimento, l'agricoltore deve conservare nel fascicolo aziendale la documentazione comprovante l'effettuazione di tale pratica e la destinazione delle erbe sfalciate (es. documento di trasporto, fatture di vendita, dimostrazione impiego in azienda, fatture in caso di lavoro eseguito da terzi, foto georeferenziate e datate, ecc.).

In caso di controllo, l'organismo pagatore valuterà la coerenza della documentazione comprovante l'effettuazione di tale pratica sulla base delle caratteristiche aziendali (presenza di allevamento, localizzazione delle superfici a prato rispetto all'allevamento, presenza di macchine e attrezzi, ecc.).

In generale, se a seguito di controlli, sia amministrativi che in loco, si accerti che la pratica di mantenimento dichiarata non sia stata eseguita, le superfici interessate saranno ritenute non ammissibili. Inoltre, per le superfici dichiarate mantenute con pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo, il mancato rispetto dei termini sopra previsti comporterà la non ammissibilità delle superfici.

## **10 CONDIZIONALITÀ**

Il Reg. (UE) n. 2021/2115 (Titolo III, capo I, sezione 2) prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato III del Reg. (UE) n. 2021/2115 e nel Piano Strategico Nazionale.



Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 2021/2115, tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

La condizionalità è disciplinata dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, n. 147385.

Il Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità mette a disposizione tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda presente su SIAN, in relazione alle informazioni conosciute, raccolte nella "scheda di condizionalità", disponibile nel SIAN per ciascun anno civile.

Questo documento è organizzato in maniera omogenea agli altri documenti di consultazione aziendale ed evidenzia, nei suoi quadri, le seguenti informazioni:

- identificativi dell'azienda e informazioni generali, relative all'anno civile. È presentato il quadro generale della condizionalità, indicati i Reg. (Ue) di riferimento, gli obblighi particolari dei richiedenti aiuti;
- impegni attivi a carico dell'azienda: criteri di gestione obbligatori CGO e buone condizioni agronomiche e ambientali BCAA, anche in relazione alle zone SIC, ZPS, ZVN, zone umide che dovessero interessare la consistenza territoriale dell'azienda;
- dati aziendali sintetici sulla storia aziendale relativa ai controlli di condizionalità degli ultimi tre anni;
- dati di dettaglio nel caso di esiti negativi (presenza di infrazioni e riduzioni).

### ***10.1 Condizionalità sociale***

Ai sensi dell'articolo 14 e dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 2115 e di quanto prescritto nel titolo IV capo V del regolamento UE n. 2021/2116, il beneficiario dichiara nel modulo di domanda di rispettare i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115 e riportati nel Piano strategico PAC italiano approvato con decisione CCI 2023IT06AFSP001 del 2 dicembre 2022.

Il Reg. (UE) n. 2021/2115 (Titolo III, capo I, sezione 3) prevede inoltre il rispetto della Condizionalità sociale ossia dell'insieme dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o a obblighi del datore di lavoro. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

L'elenco degli obblighi di condizionalità sociale e i riferimenti normativi da cui derivano tali obblighi sono contenuti nell'allegato IV del Reg. (UE) n. 2021/2115 e nel Piano Strategico Nazionale.

La condizionalità sociale è disciplinata dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'Interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute del 28 dicembre 2022, n. 664304 pubblicato sulla G.U del 21.02.23.



Gli impegni di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali e gli obblighi di condizionalità sociale sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso. Al momento della sottoscrizione della Domanda Unica il beneficiario sottoscrive anche gli impegni relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

## **11 REQUISITI PER IL PAGAMENTO**

A norma dell'articolo 44 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2016, i pagamenti sono eseguiti nel periodo dal 1° dicembre dell'anno di presentazione della domanda al 30 giugno dell'anno civile successivo.

Il pagamento ad ogni singolo beneficiario viene effettuato solo dopo aver verificato le condizioni di ammissibilità.

In deroga all'articolo 44, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2021/2016, anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti.

### ***11.1 Limiti minimi***

In applicazione dell'articolo 8 del DM 23 dicembre 2022, n. 660087, non sono corrisposti pagamenti, per le domande di aiuto, se l'ammontare è inferiore a euro 300, al lordo di eventuali riduzioni e sanzioni ai sensi dell'art. 18 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

### ***11.2 Documentazione antimafia***

L'art. 83, comma 3-bis e l'art. 91, comma 1-bis, del D.lgs. n. 159/2011, modificati dall'art. 48-bis della Legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, stabiliscono che sia sempre prevista la documentazione antimafia con riferimento ai "terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro" e nelle ipotesi di "concessione di terreni agricoli demaniali".

Le imprese che richiedono pagamenti superiori alle soglie indicate sono tenute a compilare e a sottoscrivere le dichiarazioni famigliari conviventi che il CAA mandatario segnalerà loro e caricherà nella apposita sezione FA Antimafia del fascicolo aziendale. Le autodichiarazioni sono necessarie per l'acquisizione, da parte di OP APPAG dell'informativa antimafia, senza la quale non sarà possibile erogare il pagamento richiesto.

In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

La dichiarazione sostitutiva ha validità di sei mesi. A norma dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l'obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell'impresa, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione. Ha, altresì,



l'obbligo di informare APPAG, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata.

Una volta fornita la dichiarazione sostitutiva, anche per il tramite del proprio CAA, si procede all'attivazione della richiesta dell'Informazione antimafia per le domande interessate presso la BDNA.

Il beneficiario, anche per il tramite del proprio CAA, ha la possibilità di verificare lo stato della richiesta attraverso la consultazione delle informazioni del fascicolo aziendale.

È responsabilità del beneficiario verificare, anche per il tramite del proprio CAA, il buon esito della richiesta (avvenuta protocollazione) o l'eventuale mancato accoglimento della richiesta con le relative segnalazioni da parte della BDNA. In caso di mancato accoglimento, il beneficiario è tenuto a correggere o integrare tempestivamente la documentazione carente e a sottomettere una nuova richiesta di Informazione antimafia

## **12 MODALITA' DI PAGAMENTO**

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

*“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”*

Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del



caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

### **13 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016)**

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

**Titolare del trattamento** dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail [direzionegenerale@provincia.tn.it](mailto:direzionegenerale@provincia.tn.it), pec [segret.generale@pec.provincia.tn.it](mailto:segret.generale@pec.provincia.tn.it).

Preposto al trattamento è il Dirigente *pro tempore* dell'APPAG (Agenzia Provinciale per i Pagamenti); i dati di contatto sono: indirizzo Via G.B. Trener, 3 – 38121 TRENTO, tel. 0461-495877, fax 0461-495810, e-mail [appag@provincia.tn.it](mailto:appag@provincia.tn.it); PEC: [appag@pec.provincia.tn.it](mailto:appag@pec.provincia.tn.it). Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 – Trento, fax 0461.499277, e-mail [idprivacy@provincia.tn.it](mailto:idprivacy@provincia.tn.it) (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

Con appositi provvedimenti del Dirigente sono approvati i modelli di informativa in riferimento ai singoli procedimenti. L'informativa per la Domanda Unica sarà presente in calce alla stessa e sottoscritta unitamente alla sottoscrizione della stessa.

### **14 PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI**

Le informazioni relative ai pagamenti verranno pubblicati per due anni nei registri dei beneficiari di fondi comunitari ai sensi dell'art. 98 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e secondo le modalità previste nel Piano strategico PAC italiano approvato con la decisione CCI: 2023IT06AFSP001 del 2 dicembre 2022.



## **15 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

In applicazione della legge 30 novembre 1992 n. 23 e successive modifiche, la Provincia Autonoma di Trento con apposita deliberazione della Giunta provinciale individua i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi e delle strutture competenti per l'istruttoria.

Nel caso degli aiuti previsti dai regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116 con i relativi regolamenti di esecuzione e in riferimento a quanto descritto nel Piano strategico PAC italiano approvato con la decisione CCI: 2023IT06AFSP001 del 2 dicembre 2022 della Commissione (di seguito Piano strategico PAC o PSP) che disciplinano le modalità di richiesta e pagamento degli aiuti diretti per il periodo di programmazione comunitaria 2023-2027, i procedimenti fanno riferimento alla regolamentazione comunitaria.

Si precisa che l'articolo 44 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2016 stabilisce che i pagamenti relativi ai tipi di intervento previsti dal Regolamento (UE) 2021/2015 siano eseguiti nel termine perentorio del 30 giugno dell'anno civile successivo a quello di presentazione della domanda unica.

Al fine di erogare i contributi UE entro il termine perentorio del 30 giugno sopra indicato e garantire il diritto al contraddittorio è necessario che le irregolarità/inadempienze riscontrate in istruttoria siano corrette e/o contestate entro il 31 maggio dell'anno civile successivo a quello di presentazione della domanda.

Non saranno garantiti i pagamenti ai beneficiari che abbiano provveduto alla correzione delle irregolarità/inadempienze successivamente al termine stabilito.

Potranno essere eseguiti pagamenti dopo il 30 giugno successivo all'anno di presentazione delle domande per motivi non imputabili al beneficiario nei seguenti casi:

- assegnazione tardiva dei titoli da parte di AGEA;
- chiusura tardiva degli esiti dei controlli in loco e di eventuali controlli particolarmente complessi;
- chiusura delle istruttorie amministrative relative ai soggetti sottoposti a provvedimenti di sospensione cautelativa del pagamento;
- chiusura tardiva delle istanze di riesame presentate entro i termini prestabiliti e per le quali non è stato concluso l'iter amministrativo previsto.

Qualora, successivamente alla conclusione del procedimento, si determini una riduzione dell'importo del premio già erogato per irregolarità sopravvenute a seguito di ulteriori controlli amministrativi e/o controlli incrociati e/o controlli eseguiti da altre autorità di controllo nell'ambito delle loro specifiche competenze, l'Organismo Pagatore procederà a comunicare al beneficiario l'avvio di un nuovo procedimento amministrativo ai sensi della LP 23/92 al fine di recuperare le somme eventualmente erogate in eccesso. Tali comunicazioni avverranno esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale. In caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, il beneficiario solleva l'Organismo Pagatore da qualsiasi obbligo e responsabilità di notifica.

In ogni caso, per i beneficiari che non hanno indicato un indirizzo di PEC nel proprio fascicolo aziendale o per coloro per i quali il recapito della PEC non è valido, le comunicazioni saranno rese disponibili al CAA delegato e pertanto le stesse saranno ritenute notificate all'interessato.



Si precisa inoltre che l'Organismo Pagatore potrà procedere al recupero di pagamenti non dovuti anche attraverso forme automatiche di compensazione.

Il procedimento amministrativo relativo a ciascuna domanda si intende avviato a decorrere dalla data di registrazione della domanda effettuata a cura del CAA o direttamente da Appag tramite il Sistema Informativo Integrato Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento e prevede un iter amministrativo (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento) che si svolge su tale sistema attraverso diverse piattaforme:

- A4G Sistema informativo agricoltura (presentazione ed istruttoria domande) <https://a4g.provincia.tn.it/>;
- SOC Sistema operativo contabile (attività di pagamento e contabilizzazione della spesa delle domande uniche).

Per ridurre le distanze tra il cittadino e l'amministrazione nella sezioni dedicate e di seguito indicate, l'agricoltore può controllare di persona lo stato e l'andamento delle proprie domande:

- "MyAppag" <http://www.appag.provincia.tn.it/APPAG/SISTEMI-INFORMATIVI-AGRICOLTURA/MYAPPAG> ;
- "Trasparenza" <https://trasparenza.provincia.tn.it/>.

L'accesso al portale del sistema informativo è consentito esclusivamente tramite dispositivi di identità digitale al beneficiario e ai Centri di assistenza agricola delegati che assicurano ai produttori agricoli la partecipazione al procedimento amministrativo.

Il responsabile del procedimento domanda unica è il direttore dell'Unita Tecnica e di Autorizzazione Premi di Appag.

#### a) Comunicazione di avvio di procedimento.

Considerato l'elevato numero di soggetti destinatari che renderebbe particolarmente gravosa, sia in termini operativi, sia sotto il profilo economico la comunicazione personale, la comunicazione di avvio del procedimento è effettuata mediante pubblicazione nell'Albo ufficiale on-line di Appag per un periodo di 15 giorni dopo il termine ultimo di presentazione tardivo della domanda unica di pagamento 2023.

La comunicazione di avvio del procedimento contiene tutti gli elementi informativi previsti dall'art. 25 della legge provinciale 23/1992. Con specifico riferimento alla data di presentazione dell'istanza ed altri eventuali dettagli relativi alla stessa, la comunicazione fa rinvio al sito web istituzionale di Appag nel quale sarà reso disponibile l'elenco delle istanze presentate con i relativi riferimenti.

Per quanto riguarda i termini di conclusione del procedimento, invece, la comunicazione contiene l'indicazione che «il procedimento si concluderà entro i termini previsti dal regolamento comunitario (UE) 2021/2116».

A fini meramente informativi, Appag comunica a ciascun Centro di assistenza agricola, per quanto di sua competenza, l'avvenuta pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento, unitamente all'elenco delle domande registrate.

#### b) Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Qualora ne ricorrano i presupposti, Appag comunica ai beneficiari interessati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, secondo quanto previsto dall'art. 27 bis della legge provinciale



23/92. La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è effettuata mediante invio di Pec all'interessato. Per quanto riguarda le motivazioni del preavviso di rigetto per ciascuna domanda, la comunicazione fa rinvio ad apposita documentazione depositata in Appag. A fini meramente informativi, Appag comunica a ciascun Centro di assistenza agricola, per quanto di sua competenza, l'avvenuta comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, unitamente all'elenco delle domande interessate.

Eventuali osservazioni relative ai motivi ostativi comunicati da Appag devono essere prodotte a firma del beneficiario della domanda, ancorché trasmesse per il tramite di un Centro di assistenza agricola. Il termine di 15 giorni previsto dalla legge provinciale per la presentazione di osservazioni da parte dei beneficiari è computato a decorrere dalla data di ricevimento della pec (avvenuta consegna) .

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni Appag darà conto nella motivazione del provvedimento di non ammissibilità totale o parziale che sarà approvato a conclusione del procedimento e dovrà essere comunicato ai beneficiari interessati secondo le seguenti modalità:

- comunicazione personale, qualora il numero dei destinatari non renda la comunicazione personale particolarmente gravosa, sia in termini operativi, sia sotto il profilo economico; la comunicazione personale avviene tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC), che risulta registrata nel fascicolo aziendale del beneficiario o in altro registro pubblico accessibile da parte di Appag. Solo in casi particolari si procederà a comunicazioni individuali a mezzo raccomandata A/R;

- pubblicazione nell'Albo ufficiale on-line dell'Agenzia, per un periodo di 15 giorni, qualora il numero dei destinatari renda la comunicazione personale particolarmente gravosa, sia in termini operativi, sia sotto il profilo economico; in tal caso, a fini meramente informativi, Appag comunica a ciascun Centro di assistenza agricola, per quanto di sua competenza, l'avvenuta approvazione del decreto di conclusione di non ammissibilità totale o parziale, unitamente all'elenco delle domande interessate. Il provvedimento di non ammissibilità totale o parziale potrà essere impugnato dal beneficiario avanti l'autorità giudiziaria competente nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

c) Conclusione del procedimento.

Salvo i casi sopra elencati, entro i termini previsti l'articolo 44 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2016, Appag approva il decreto di autorizzazione del pagamento e conseguente conclusione del procedimento riferito all'istanza domanda unica.

Considerato il numero elevato dei soggetti destinatari, che rende la comunicazione di chiusura del procedimento (art. 33 LP 23/92) gravosa - sia in termini operativi, sia sotto il profilo economico - la comunicazione può essere effettuata mediante pubblicazione all'Albo ufficiale on-line dell'Agenzia per un periodo di 15 giorni. Per alcuni degli interessati in casi particolari si procede mediante comunicazione personale.

A fini meramente informativi, Appag comunica a ciascun Centro di assistenza agricola, per quanto di sua competenza, l'avvenuta pubblicazione del decreto di conclusione del procedimento, unitamente all'elenco delle domande interessate.

La comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo, che potrà essere anche telematica, avviene con le seguenti modalità:

- tramite la comunicazione dell'avvenuto pagamento;



- tramite la comunicazione di mancato pagamento per la presenza di anomalie generate dai controlli amministrativi/informatici e in loco.

Qualora, a seguito di accertamenti successivi al pagamento, si determina una riduzione dell'importo del premio già erogato, l'Organismo Pagatore comunica all'interessato l'importo del debito e le motivazioni ai sensi della Legge provinciale 23/92 e successive modifiche.

l'Organismo Pagatore procede al recupero delle somme, previo iscrizione nel Registro debitori, sia attraverso forme automatiche di compensazione sia mediante richiesta di versamento diretto e, se necessario, recupero coattivo del credito.

## **16 RINVIO**

Per quanto qui non espressamente disposto, nel caso di dubbi interpretativi e/o lacune inerenti le presenti disposizioni, si fa riferimento ai regolamenti unionali e alla normativa nazionale.

Le presenti disposizioni recepiscono automaticamente, integrandosi, emanandi atti e provvedimenti dell'UE, del MASAF, di Agea Coordinamento, provinciali e/o di APPAG.